csea
cassa per i servizi
energetici e ambientali

Perequazione Elettrico

Manuale utente del data entry

Versione del documento (1.1)

Storico revisioni

Data	Versione	Descrizione	Autore
28/07/2016	1.0	Manuale utente perequazione elettrica – TIT e TIV 2015	A. Mengoli
15/09/2016	1.1	Manuale utente perequazione elettrica – TIT e TIV 2015. Aggiornamento modalità di firma	A. Mengoli

Indice

Introduzione 6

1.1 TIT 6

1.2 TIME 6

1.3 TIV 6

1.4 Data Entry di perequazione elettrico 7

2. Riferimenti normativi 7

3. Dichiarazione dei dati - perequazione TIT 8

3.1 Accesso al data entry 8

3.2 Compilazione delle maschere 8

3.2.1 Info 10

3.2.2 Maggior Tutela 11

3.2.3 No Maggior Tutela 12

3.2.4 Usi propri 13

3.2.5 Cint, Rint 14

3.2.6 Ric Dom_MT 15

3.2.7 Ric Dom_No MT 16

3.2.8 RT 17

3.2.9 MIS 19

4. Dichiarazione dei dati - perequazione TIV 21

4.1 Compilazione delle maschere TIVDIS 21

4.1.1 Info 21

4.1.2 Q UTeD 23

4.1.3 Q UTeD AP 27

4.1.4 Q cm MT AP 28

4.1.5 EE immessa 34

4.1.6 EE Prelevata 39

4.2 Compilazione delle maschere TIVEMT 43

4.2.1 Info 43

4.2.2 Q cm BIO 43

4.2.3 Q cm MULTI 45

4.2.4 Q cm 49

4.2.5 RA Anni Passati 50

4.2.6 RUTD 51

5. Salvataggio dei dati 52

6. Invio dei dati 52

7. Rettifica dei dati 54

Introduzione

1.1 TIT

Ai sensi del comma 2.1 lettera b) dell'allegato A alla determina 4/2013 – DIUC, emanata dall'Autorità in ottemperanza al comma 32.5 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT), le imprese distributrici sono obbligate a trasmettere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA o Cassa), *entro 60 giorni dalla messa disposizione della modulistica di raccolta dati*, tutte le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare dei saldi di perequazione relativi all'anno precedente "*t*", riferiti a:

- Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 33 del TIT);
- Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 (art. 34 del TIT);
- Perequazione dei costi di trasmissione (art. 35 del TIT)

Ai sensi del comma 32.3 del TIT, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui sopra le imprese elettriche ammesse al regime di integrazioni delle tariffe previste dall'art. 7 della legge del 9 gennaio 1991, n.10.

1.2 TIME

Per il periodo di regolazione 2012-2015, ai sensi del comma 15.2 dell'allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito TIME) e con le medesime tempistiche previste dal TIT per le perequazioni di cui al paragrafo 1.1, la Cassa deve riconoscere un'integrazione forfettaria dei ricavi per il servizio di misura in bassa tensione, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06.

1.3 TIV

Ai sensi del comma 27.1 dell'allegato A alla delibera 301/2012/R/eel e s.m. (di seguito: TIV), ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, *entro il 30 settembre di ciascun anno "t+1"*, comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla delibera succitata, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente *"t"*. I meccanismi di perequazione si applicano a:

- gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
- le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

- le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi del comma 21.5 del TIV, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui sopra le imprese ammesse al regime di integrazioni delle tariffe previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10.

1.4 Data Entry di perequazione elettrico

Al fine di acquisire i dati utili a calcolare i saldi di perequazione di cui ai precedenti paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, CSEA ha sviluppato un'apposita piattaforma informatica (all'indirizzo web http://perequazione.ccse.cc.), attraverso la quale le imprese devono inserire i dati richiesti e procedere all'invio on-line delle dichiarazioni.

Scopo del documento è quello di fornire una guida tecnico-operativa di supporto alle imprese durante le diverse fasi di compilazione delle dichiarazioni riferite all'anno 2015.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono altresì contenute in apposite "info", contrassegnate dall'icona posta in alto a destra di ciascuna scheda o tabella presente nel data entry.

2. Riferimenti normativi

- Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 - TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
- Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 - TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA
- Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e successive modificazioni - TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007 N. 73/07

3. Dichiarazione dei dati - perequazione TIT

In questo paragrafo vengono descritte le operazioni che le imprese devono effettuare per immettere correttamente i dati nel data entry di perequazione TIT.

3.1 Accesso al data entry

Dopo aver selezionato il settore desiderato: "Settore Elettrico", vengono richieste all'impresa le credenziali di accesso al sistema (*Username* e *Password*), secondo la schermata rappresentata nella **Fig. 1**.

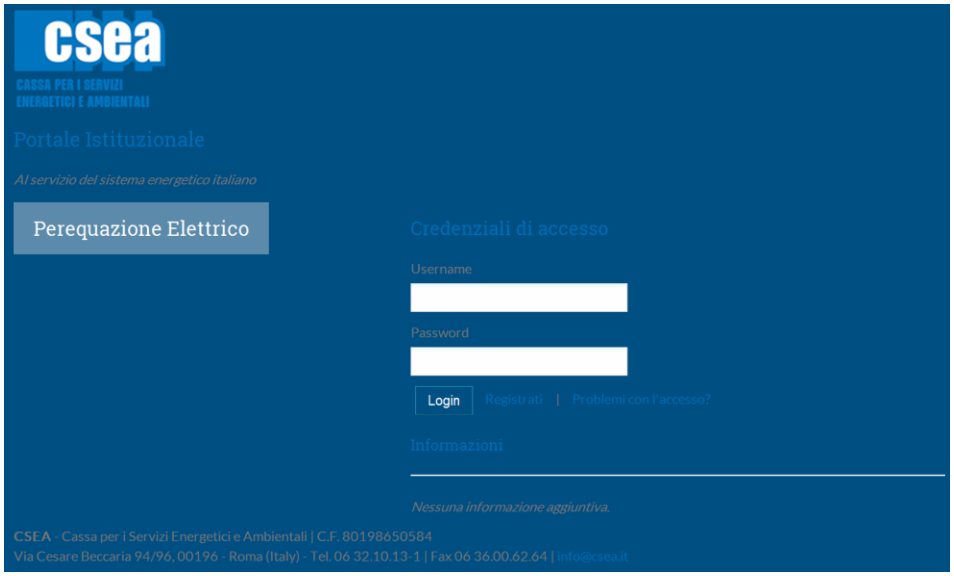

Figura 1: inserimento delle credenziali di accesso

Le credenziali d'accesso sono quelle utilizzate dall' impresa per l'invio delle dichiarazioni delle componenti bimestrali. In caso di smarrimento, è possibile richiedere *Username* e *Password*, inviando una mail certificata agli indirizzi: alberto.mengoli@csea.it, specificando nell'oggetto "richiesta di credenziali per data entry di perequazione".

3.2 Compilazione delle maschere

Effettuata la login, viene visualizzata la pagina in **Fig. 2.**

Figura 2: creazione di una nuova dichiarazione e visualizzazione delle dichiarazioni esistenti

La pagina contiene due diversi riquadri:

1) "*Ricerca Perequazioni*"
   Consente di visualizzare le dichiarazioni di perequazione TIT e/o TIV inviate per ciascun anno di riferimento, nonché le eventuali dichiarazioni in fase di compilazione.

2) *"Inserimento Perequazioni"*
   Consente all'utente di generare una nuova dichiarazione di competenza di un determinato anno. Selezionato il tipo di perequazione (TIT) e l'anno di riferimento (2015), cliccando sul tasto "nuova dichiarazione" sarà consentito inserire i dati relativi ad una nuova dichiarazione (vedi paragrafi successivi).

Non è possibile generare contemporaneamente più dichiarazioni dello stesso tipo con riferimento al medesimo anno.

Per la perequazione TIT 2015 occorre compilare i dati richiesti nelle seguenti n. 9 schede:

1) Info;
2) Maggior Tutela;
3) No Maggior Tutela;
4) Usi propri;
5) Cint, Rint;

6) Ric. Dom_MT;
7) Ric. Dom_No MT;
8) RT;
9) MIS.

3.2.1 Info

Creata una nuova dichiarazione, la prima scheda da compilare è quella riportata in **Fig. 3**.

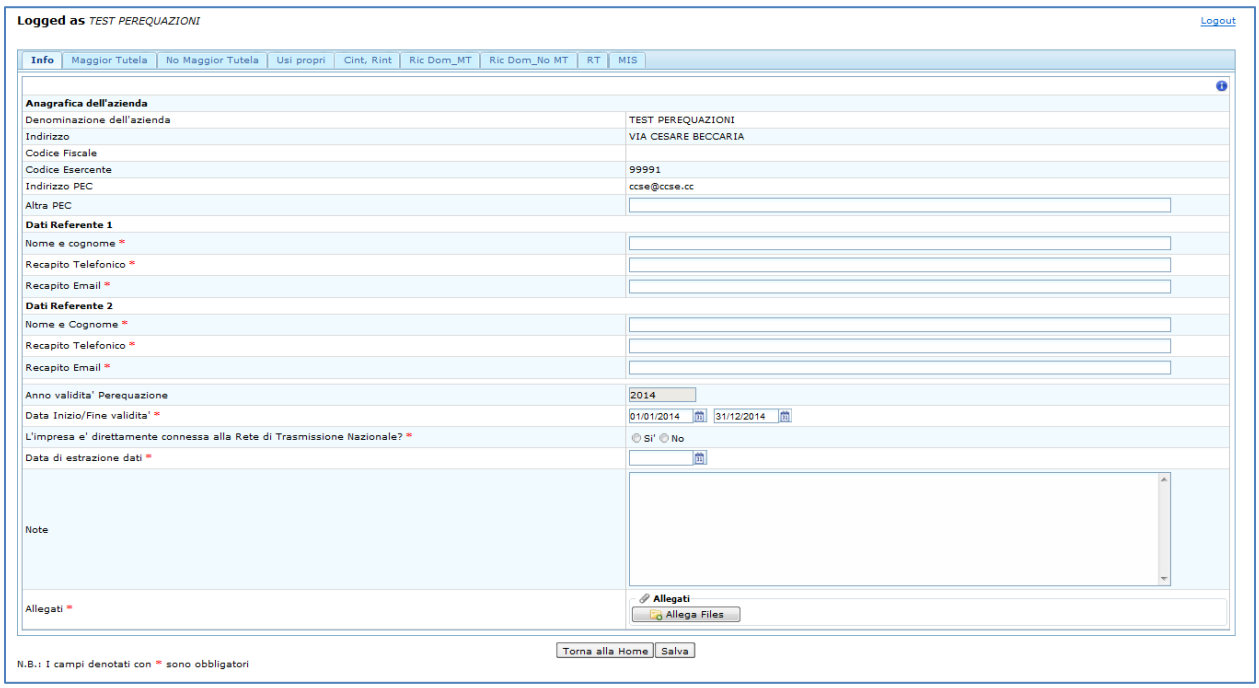

Figura 3: scheda "Info"

Dovranno essere indicati obbligatoriamente dall'utente:

- il nome e i recapiti di due persone alle quali gli Uffici dell'Autorità, ovvero della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, possano fare riferimento per le comunicazioni di carattere tecnico;
- la data di inizio e fine attività relativa all'anno 2015 a cui si riferisce la dichiarazione;
- se la l'impresa è direttamente interconnessa con la Rete di Trasmissione Nazionale;
- la data alla quale è stata fatta l'estrazione dei dati che saranno dichiarati in seguito.

La denominazione dell'impresa, l'indirizzo, il codice fiscale e il codice esercente CSEA sono dati già presenti a sistema e pertanto non sono modificabili, così come l'anno cui si riferisce la dichiarazione. È possibile, tuttavia inserire un ulteriore indirizzo pec (diverso da quello inserito di default nella maschera) dove si desidera ricevere le comunicazioni di Cassa in materia di perequazione.

Le imprese distributrici devono obbligatoriamente allegare (nello spazio "allegati") una autocertificazione a firma del proprio legale rappresentante, ove dovranno essere riportati con riferimento all'anno 2015:

- i consumi di energia elettrica relativi agli usi propri di trasmissione e un elenco dei relativi punti di prelievo;
- i consumi di energia elettrica relativi agli usi propri di distribuzione, anche in forma aggregata, precisandone le modalità di calcolo.

Qualora i suddetti consumi non siano disponibili è comunque necessario dichiararlo allegando un file a firma del legale rappresentate.

3.2.2 Maggior Tutela

Nella maschera "Maggior Tutela" (**Fig. 4**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'art. 33 del TIT.

In relazione al numero di **punti di prelievo**, indicare, per ciascuna tipologia servita, il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela nel periodo di riferimento 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Tale numero è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo di riferimento indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media semplice del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo di riferimento.

In relazione alla **potenza impegnata**, indicare, per ciascuna tipologia servita, la potenza media impegnata dal complesso delle utenze servite in maggior tutela nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Tali valori sono calcolati come medie ponderate delle potenze impegnate dalle utenze di ciascuna tipologia contrattuale, fatturate nel periodo di riferimento indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, la potenza media impegnata è calcolata come media semplice della potenza impegnata dal complesso delle utenze di ciascuna tipologia contrattuale in ciascun mese del periodo di riferimento.

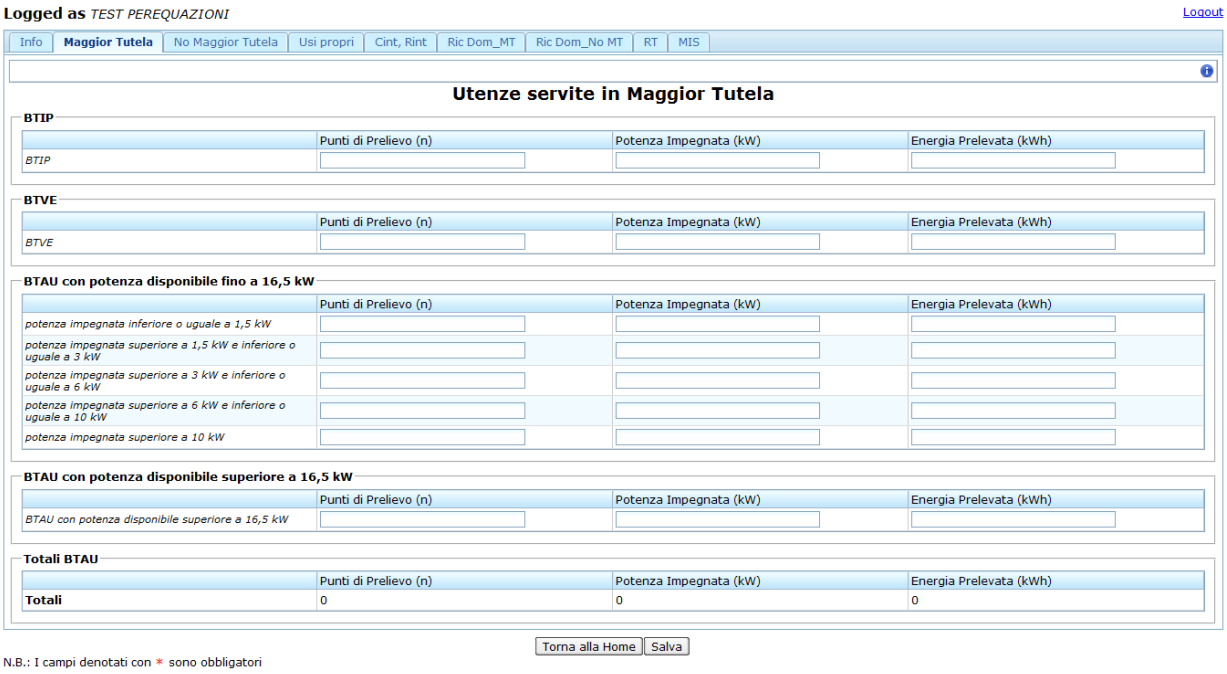

Figura 4: scheda “Maggior Tutela”

3.2.3 No Maggior Tutela

Nella scheda “No Maggior Tutela” (**Fig. 5**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all’art. 33 del TIT.

In relazione al numero di **punti di prelievo**, indicare, per ciascuna tipologia servita, il numero di punti di prelievo non serviti in maggior tutela nel periodo di riferimento 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Tale numero è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo di riferimento indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media semplice del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo di riferimento.

In relazione alla **potenza impegnata**, indicare, per ciascuna tipologia servita, la potenza media impegnata dal complesso delle utenze non servite in maggior tutela nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Tali valori sono calcolati come medie ponderate delle potenze impegnate dalle utenze di ciascuna tipologia contrattuale, fatturate nel periodo di riferimento indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo,

la potenza media impegnata è calcolata come media semplice della potenza impegnata dal complesso delle utenze di ciascuna tipologia contrattuale in ciascun mese del periodo di riferimento.

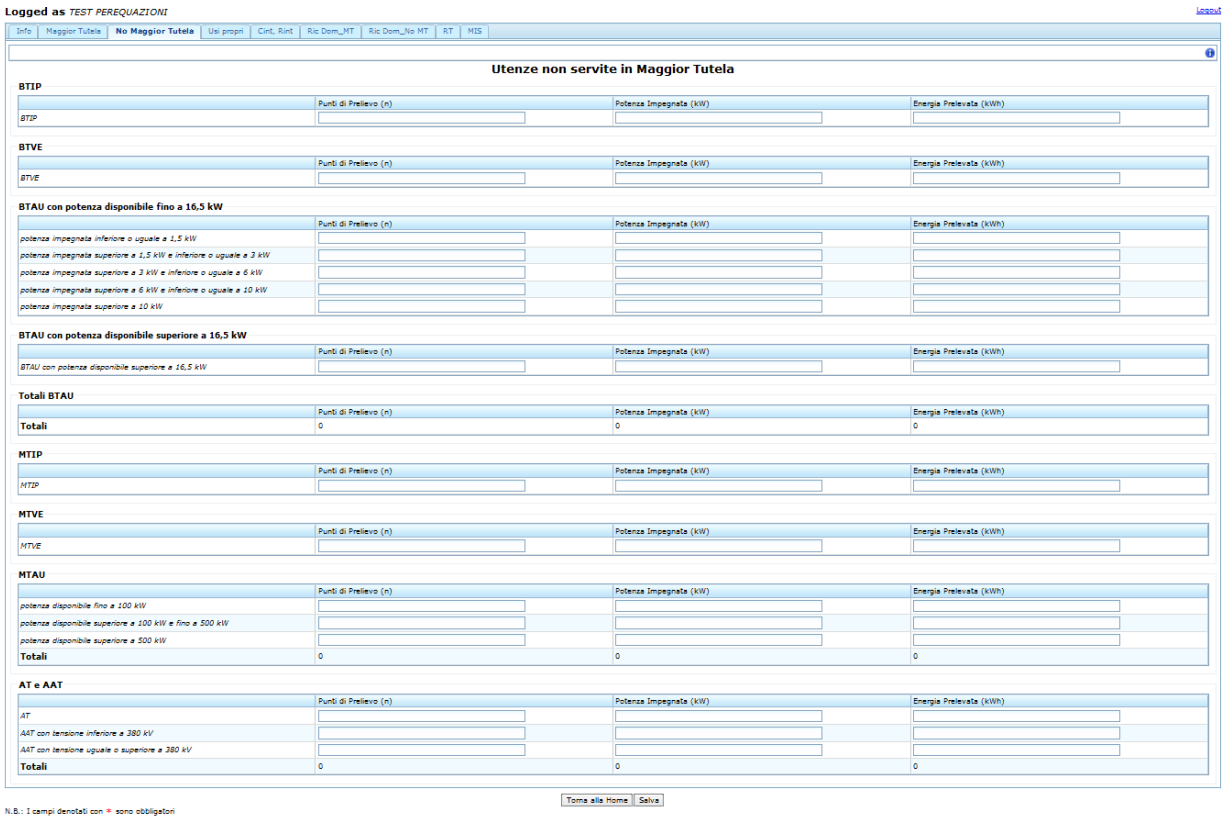

Figura 5: scheda “No Maggior Tutela”

3.2.4 Usi propri

Nella scheda “Usi propri” (**Fig. 6**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all’art. 33 del TIT.

Devono essere indicati, per ciascuna tipologia contrattuale, il numero di punti di prelievo attivi nel 2015 dai quali viene prelevata energia elettrica per usi propri della trasmissione e della distribuzione, la potenza impegnata da tali punti e l'energia elettrica prelevata per i suddetti usi.

In relazione ai **punti di prelievo**, il numero è calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo di riferimento indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il

numero dei punti di prelievo è calcolato come media semplice del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo di riferimento.

In relazione alla **potenza impegnata**, i valori sono calcolati come medie ponderate delle potenze impegnate dalle utenze di ciascuna tipologia contrattuale, fatturate nel periodo di riferimento indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, la potenza media impegnata è calcolata come media semplice della potenza impegnata dal complesso delle utenze di ciascuna tipologia contrattuale in ciascun mese del periodo di riferimento.

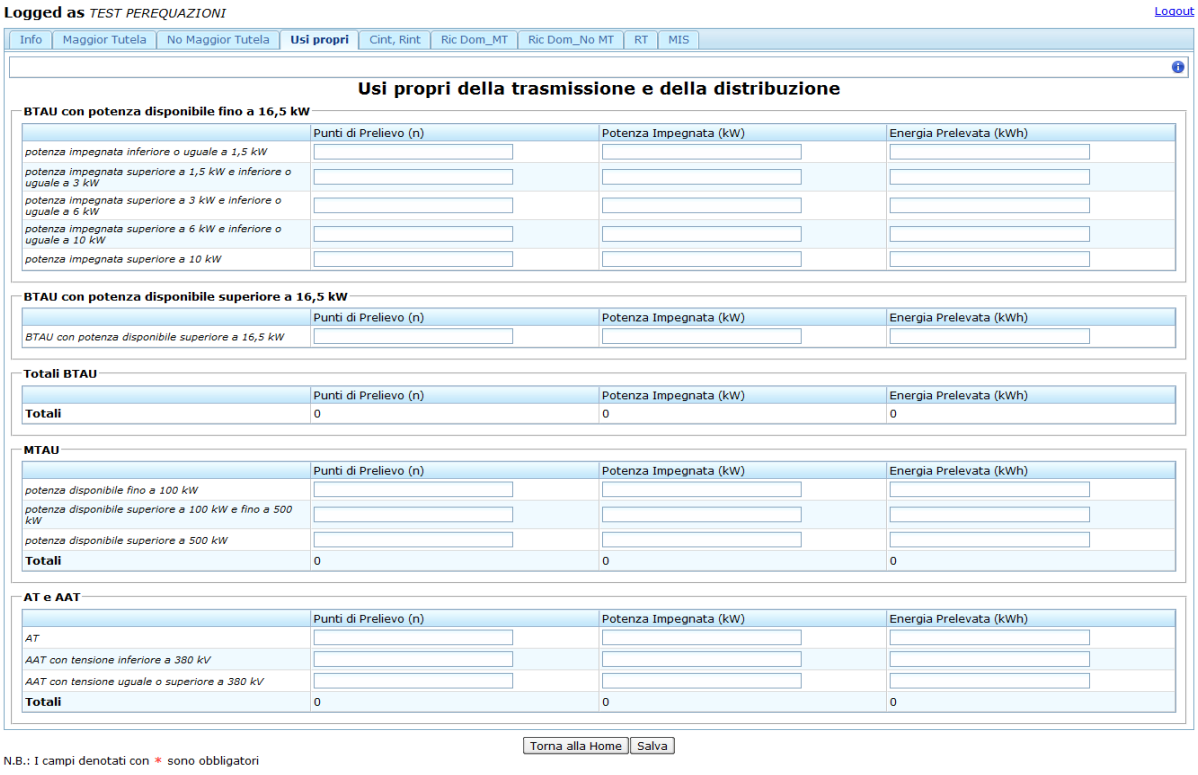

Figura 6: scheda "Usi propri"

3.2.5 Cint, Rint

Nella scheda "Cint, Rint" (**Fig. 7**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'art. 33 del TIT.

Indicare per ciascun mese l'ammontare dei costi, come desumibili dalle fatture ricevute, derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 17.1 del TIT, limitatamente alle componenti relative al

servizio di distribuzione, ai prelievi di energia elettrica effettuati nei punti di interconnessione con reti di altre imprese (Cint)

Indicare per ciascun mese l'ammontare dei ricavi, come desumibili dalle fatture emesse, derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 17.1 del TIT, limitatamente alle componenti relative al servizio di distribuzione, ai prelievi di energia elettrica effettuati da altre imprese di distribuzione nei punti di interconnessione con la propria rete di distribuzione (Rint).

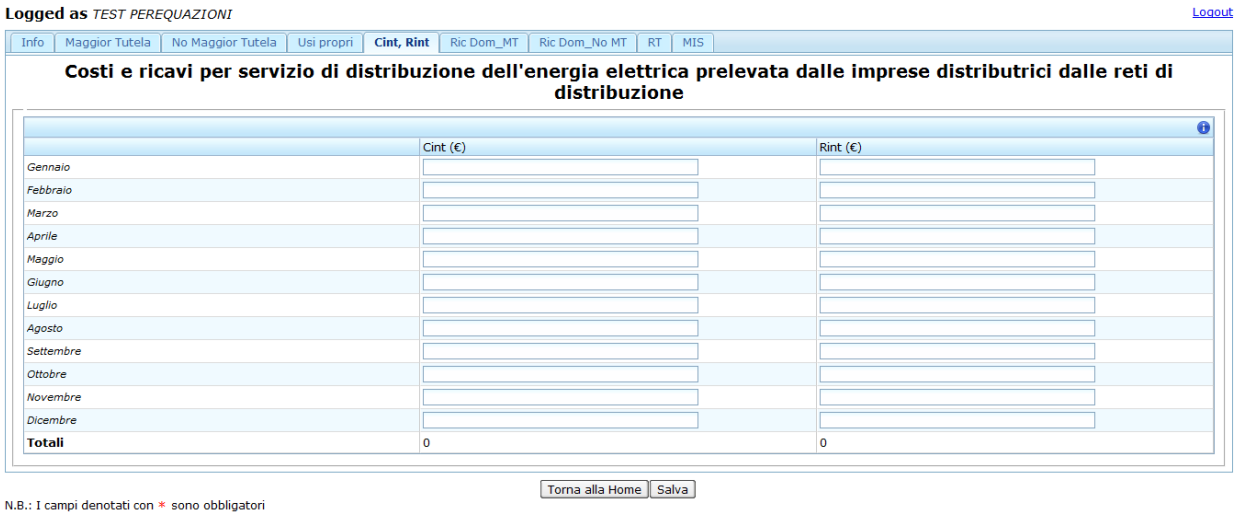

Figura 7: scheda “Cint, Rint”

3.2.6 Ric Dom_MT

Nella scheda “Ric Dom_MT” (**Fig. 8**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 di cui all’art. 34 del TIT.

Relativamente al numero di **punti di prelievo**, indicare il numero di utenze servite in maggior tutela nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015 a cui sono state applicate le tariffe D1, D2 e D3. Il numero è calcolato come media ponderata del numero di utenze fatturate nel corso del periodo indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero delle utenze servite è calcolato come media semplice del numero delle utenze attive, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese dell'anno.

Relativamente alla **potenza impegnata,** indicare la potenza media complessivamente impegnata dalle utenze servite in maggior tutela a cui sono state applicate le tariffe D1, D2 e D3, di competenza del periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Tale numero è calcolato come media ponderata delle potenze impegnate dalle utenze fatturate nel periodo indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni

considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, la potenza media impegnata è calcolata come media semplice della potenza impegnata in ciascun mese dell'anno.

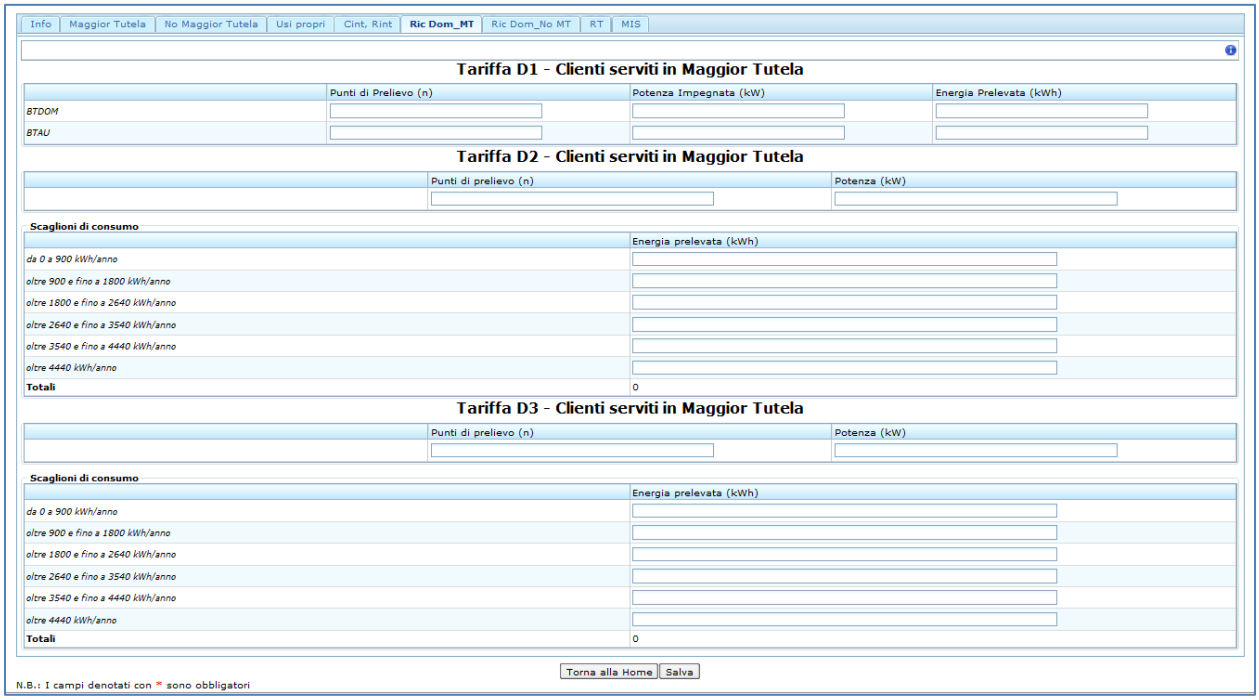

Figura 8: scheda “Ric Dom_MT”

3.2.7 Ric Dom_No MT

Nella scheda “Ric Dom_MT” (**Fig. 9**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 di cui all’art. 34 del TIT.

Relativamente al numero di **punti di prelievo**, indicare il numero di utenze non servite in maggior tutela, a cui sono state applicate le tariffe D1, D2 e D3, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Il numero è calcolato come media ponderata del numero di utenze fatturate nel corso del periodo indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero delle utenze servite è calcolato come media semplice del numero delle utenze attive, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese dell'anno.

Relativamente alla **potenza impegnata**, indicare la potenza media complessivamente impegnata dalle utenze non servite in maggior tutela a cui sono state applicate le tariffe D1, D2 e D3, di competenza del

periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015. Tale numero è calcolato come media ponderata delle potenze impegnate dalle utenze fatturate nel periodo indicato, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, la potenza media impegnata è calcolata come media semplice della potenza impegnata in ciascun mese dell'anno.

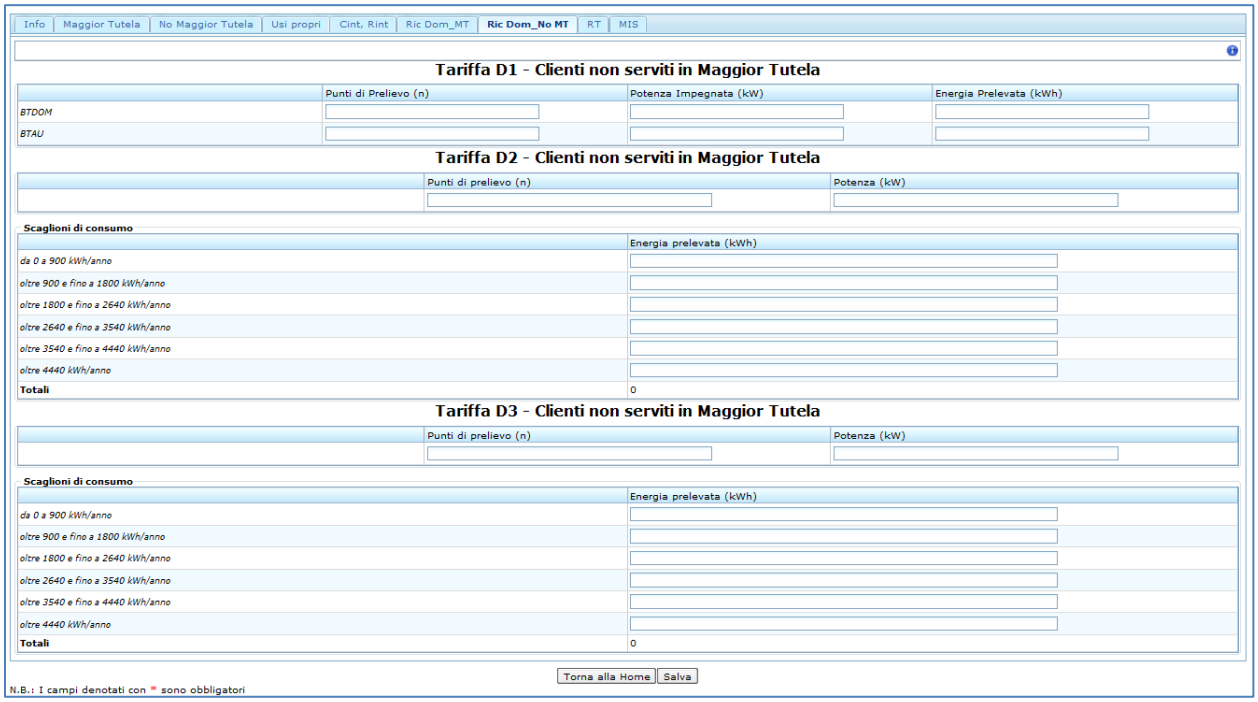

Figura 9: scheda "Ric Dom_No MT"

3.2.8 RT

Nella scheda "RT" (**Fig. 10**) vengono richiesti i dati per il calcolo della perequazione dei costi di trasmissione di cui all'art. 35 del TIT.

Punti di interconnessione con RTN

Indicare la **potenza** complessivamente disponibile nei punti di interconnessione tra la Rete di Trasmissione Nazionale e la rete di distribuzione e nei punti ad essi assimilati (punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali direttamente connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale), rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica.

Indicare l'**energia netta prelevata**, nell'anno 2015, da punti di interconnessione con la Rete di Trasmissione Nazionale e la rete di distribuzione e nei punti ad essi assimilati (punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali direttamente connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale).

Punti di interconnessione con altre reti - 1

Indicare, per ciascun livello di tensione, la **potenza** complessivamente impegnata, nell'anno 2015, nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata da punti di interconnessione con altre reti di distribuzione.

Indicare, per ciascun livello di tensione, l'**energia elettrica prelevata**, nell'anno 2015, nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione.

Punti di interconnessione con altre reti - 2

Indicare, per ciascun livello di tensione, la **potenza** complessivamente impegnata, nell'anno 2015, nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prestato ad altre imprese distributrici.

Indicare, per ciascun livello di tensione, l'**energia elettrica immessa**, nell'anno 2015, nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione.

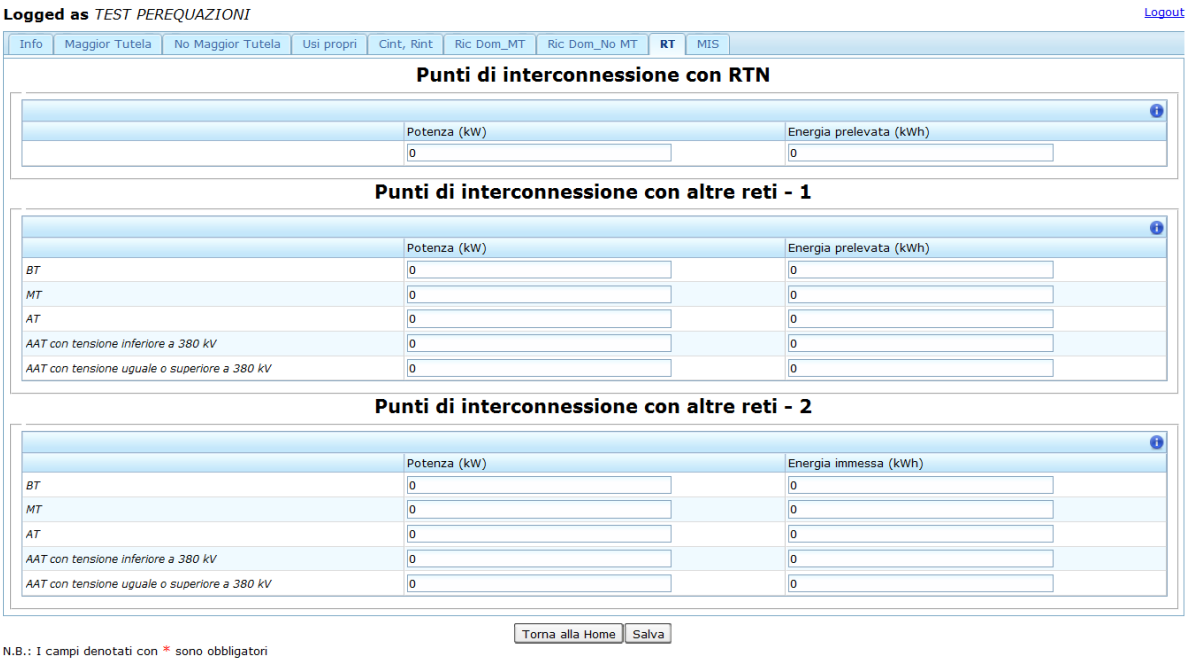

Figura 10: scheda "RT"

3.2.9 MIS

Nella scheda "MIS" (**Fig. 11**) vengono richiesti i dati per il riconoscimento dell'integrazione forfettaria dei ricavi per il servizio di misura in bassa tensione, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06.

Punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratori attivi al 31 dicembre 2010

Indicare il numero di punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratori attivi al 31 dicembre 2010.

Punti di prelievo in bassa tensione attivi al 31 dicembre 2015 dotati di misuratore elettronico avente requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06

Indicare il numero di punti di prelievo in bassa tensione attivi in cui al 31 dicembre 2015 risultava effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06.

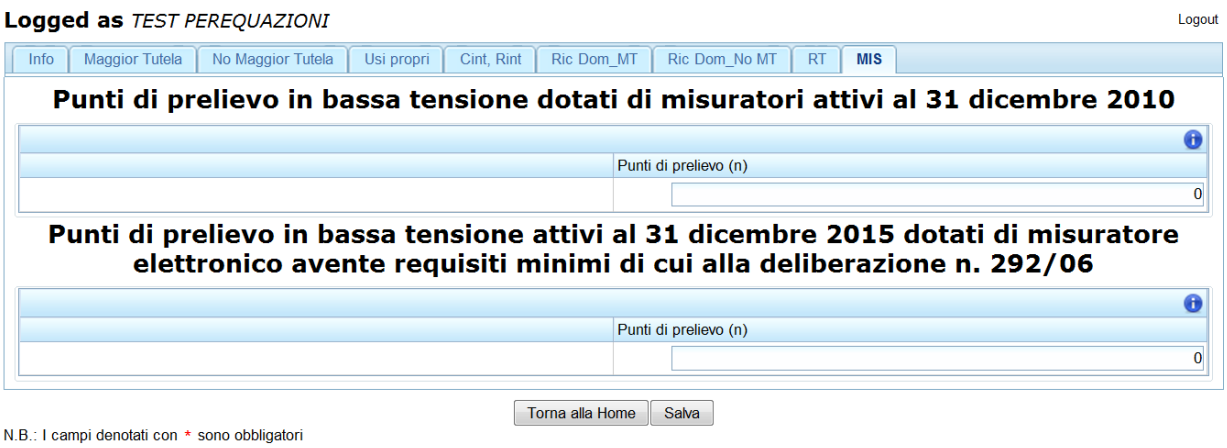

Figura 11: scheda "MIS"

4. Dichiarazione dei dati - perequazione TIV

Le modalità generali di accesso al data entry, di inserimento di una nuova dichiarazione (TIVDIS e TIVEMT) e di visualizzazione delle dichiarazioni esistenti sono le stesse già descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2.

Tuttavia a partire dall'anno di riferimento 2015, relativamente alla sola perequazione TIVDIS, è stata introdotta una nuova modalità di caricamento dati tramite file .csv.

In ciascuna scheda sono presenti, infatti, due nuovi pulsanti:

- "Download templete" che consente di visualizzare la struttura del file .csv da utilizzare al fine del caricamento massivo dei dati contenuti nella scheda;
- "Carica dati CSV" che consente l'upload del file csv redatto secondo quanto indicato nel file disponibile facendo click sul pulsante "download templete".

4.1 Compilazione delle maschere TIVDIS

Nel caso di perequazione TIVDIS, complessivamente, occorre compilare i dati richiesti nelle seguenti n. 6 schede:

1) Info;
2) Q UTed;
3) Q UTed AP;
4) Q cm MT AP;
5) EE Immessa;
6) EE Prelevata.

4.1.1 Info

Inserita una nuova dichiarazione, la prima scheda da compilare è quella riportata in **Fig. 12**.

Dovranno essere indicati obbligatoriamente dall'utente:

- il nome e i recapiti di due persone alle quali gli Uffici dell'Autorità, ovvero della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, possano fare riferimento per le comunicazioni di carattere tecnico;
- la tabella dei fattori percentuali di perdita di tipo tecnico da applicare all'energia elettrica immessa e prelevata nell'area di riferimento della propria rete (NOTA BENE: scaduto il termine del 30 settembre 2016, la tabella 9 verrà impostata di default);

- la data di inizio e fine attività relativa all'anno 2015;
- la data alla quale è stata fatta l'estrazione dei dati che saranno dichiarati in seguito.

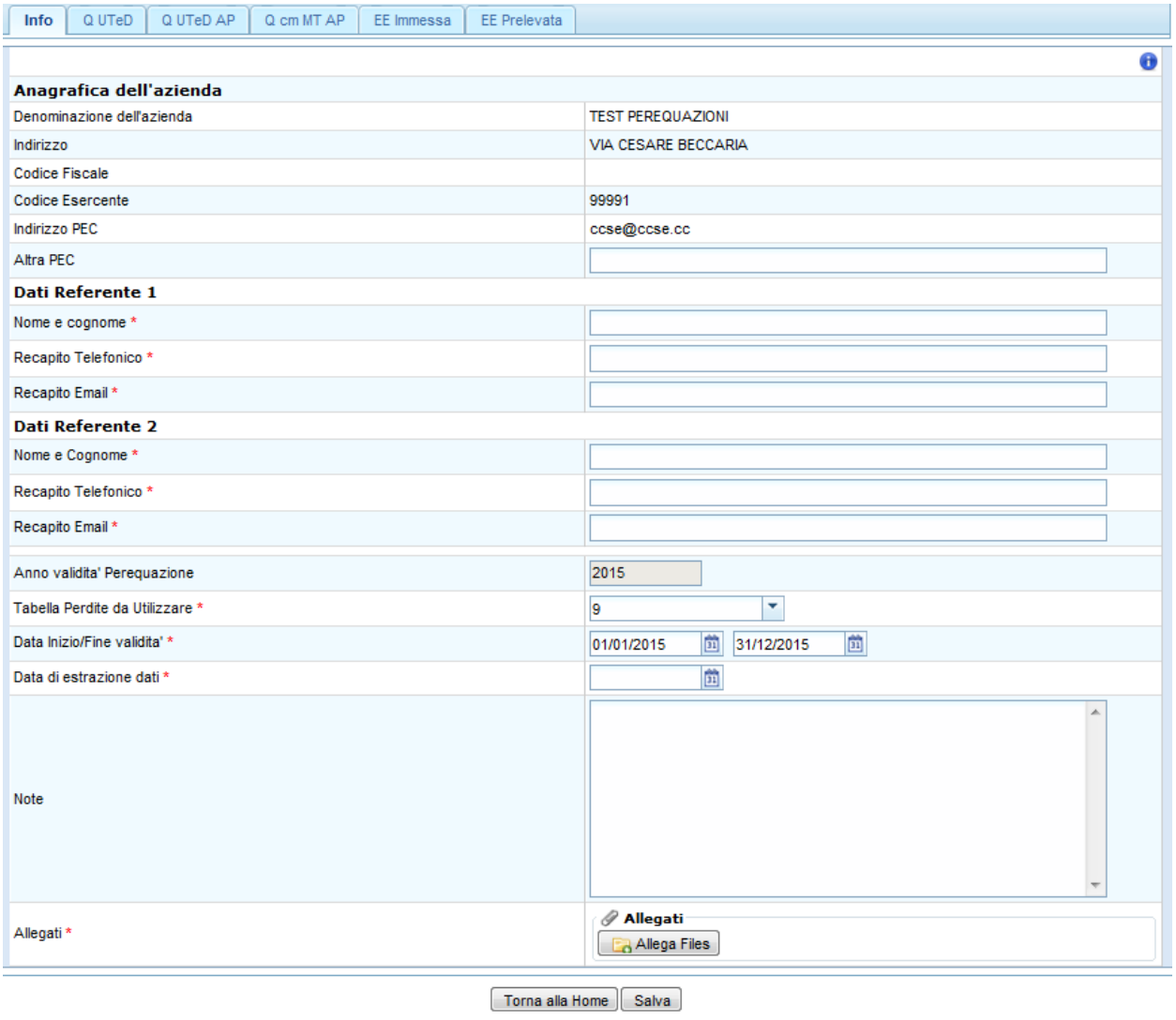

Figura 12: scheda "Info"

4.1.2 Q UTeD

Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata dall'EMT (**Fig. 13a**)

L'impresa distributrice deve inserire le quantità di energia elettrica **complessivamente consumate nel corso dell'anno 2015** e **approvvigionate dall'EMT** per usi propri della trasmissione e della distribuzione, sia misurate per ora/fascia oraria, sia non misurate per fascia oraria, al netto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

Per i punti di prelievo per i quali non è disponibile il dato di misura orario/per fascia, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce e ai diversi mesi coerentemente con le disposizioni della normativa *load profiling*.

NOTA BENE: i dati forniti devono risultare coerenti con quanto comunicato dall'EMT di riferimento. In caso di differenze la Cassa procederà a richiedere chiarimenti e rettifiche.

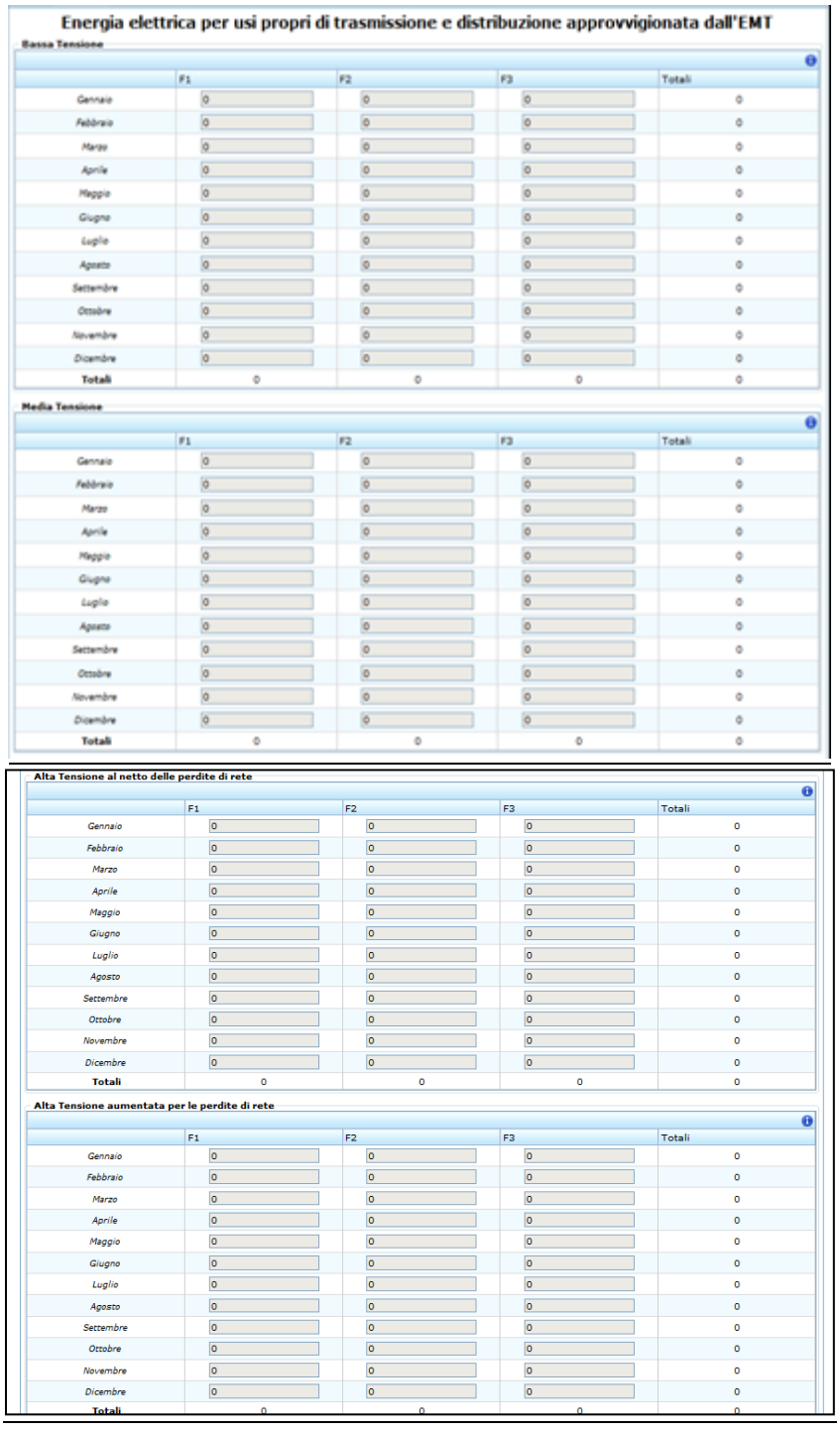

Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata dall'EMT

Bassa Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio	0	0	0	0
Febbraio	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0
Luglio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0

Media Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio	0	0	0	0
Febbraio	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0
Luglio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0

Alta Tensione al netto delle perdite di rete

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio	0	0	0	0
Febbraio	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0
Luglio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0

Alta Tensione aumentata per le perdite di rete

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio	0	0	0	0
Febbraio	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0
Luglio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0

Figura 13a: Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata dall'EMT

Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata sul mercato libero (**Fig. 13b**)

L'impresa distributrice inserisce le quantità di energia elettrica **complessivamente consumate nel corso dell'anno 2015** e **approvvigionate sul mercato libero** per usi propri della trasmissione e della distribuzione, sia misurate per ora/fascia oraria, sia non misurate per fascia oraria, al netto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

Per i punti di prelievo per i quali non è disponibile il dato di misura orario/per fascia, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce e ai diversi mesi coerentemente con le disposizioni della normativa load profiling (allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09- TIS)

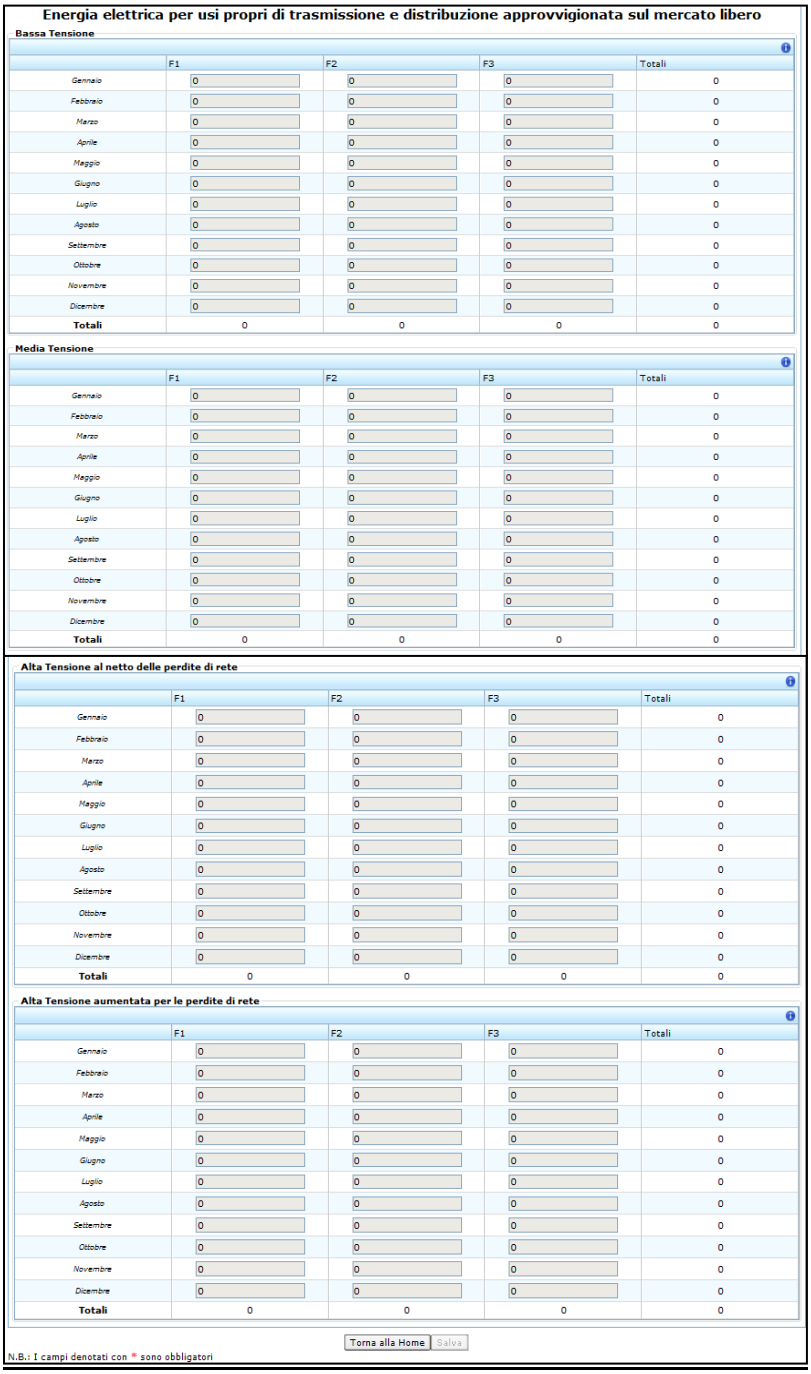

Figura 13b: Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata sul mercato libero

4.1.3 Q UTeD AP

La scheda è analoga a quella riportata nelle **Figure 13a** e **13b**.

NOTA BENE: Prima di inserire le quantità di energia elettrica per usi propri di propri di trasmissione e distribuzione nelle tabelle, selezionare l'anno a cui tali quantità si riferiscono.

Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata dall'EMT

L'impresa distributrice deve inserire le quantità di energia elettrica **complessivamente consumate** e **approvvigionate dall'EMT** per usi propri della trasmissione e della distribuzione in anni precedenti il 2015 ma rilevate nel corso del 2015, al netto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

Per i punti di prelievo per i quali non è disponibile il dato di misura orario/per fascia, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce e ai diversi mesi coerentemente con le disposizioni della normativa *load profiling*.

NOTA BENE:

Le energie da indicare sono da intendersi come differenza rispetto a quanto già rilevato nell'ambito delle precedenti perequazioni. Tale differenza deve essere indicata:

- **con il segno positivo se l'energia rilevata nel corso del 2015 e relativa ad anni precedenti è maggiore di quanto dichiarato nelle precedenti perequazioni;**
- **con il segno negativo se l'energia rilevata nel corso del 2015 e relativa ad anni precedenti è minore di quanto dichiarato nella precedenti perequazioni.**

I dati forniti devono risultare coerenti con quanto comunicato dall'EMT di riferimento. In caso di differenze la Cassa procederà a richiedere chiarimenti e rettifiche.

Energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione approvvigionata sul mercato libero

L'impresa distributrice deve inserire le quantità di energia elettrica **complessivamente consumate** e **approvvigionate sul mercato libero** per usi propri della trasmissione e della distribuzione in anni precedenti il 2015 ma rilevate nel corso del 2015, al netto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

Per i punti di prelievo per i quali non è disponibile il dato di misura orario/per fascia, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce e ai diversi mesi coerentemente con le disposizioni della normativa *load profiling*.

4.1.4 Q cm MT AP

Energia elettrica fornita a EMT al netto degli usi propri, aumentata per il fattore di perdita (**Fig. 15**)

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica fornita al servizio di maggior tutela nel corso di anni precedenti il 2015 ma rilevata nel 2015, al netto degli usi propri della trasmissione e della distribuzione aumentata per il fattore di perdita sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

NOTA BENE:

Nel caso di soggetti societariamente separati, il totale dell'energia elettrica fornita alla maggior tutela deve risultare coerente con quanto indicato dagli esercenti il servizio medesimo. Eventuali scostamenti rispetto all'energia elettrica fornita alla maggior tutela indicata dall'impresa distributrice rispetto a quanto indicato dagli esercenti dovrebbero essere principalmente riconducibili alle differenti modalità utilizzate dagli operatori per la rilevazione delle partite relative all'energia elettrica da iscrivere a chiusura dei bilanci di esercizio nel caso, ad esempio, delle rilevazioni di fine anno da parte dell'impresa distributrice non ancora fatturate dall'esercente la maggior tutela. Conseguentemente la differenza riscontrata in un anno dovrebbe essere in linea con l'energia elettrica indicata dall'esercente la maggior tutela nelle rilevazioni relative all'anno successivo per il calcolo dei ricavi ammessi relativi agli anni precedenti. Qualora la Cassa, in esito alle raccolte dati, riscontrasse incoerenze, potrà procedere alla richiesta di chiarimenti ed eventualmente di rettifiche.

Rettifiche tardive comunicate a Terna (**Fig. 15**)

Indicare le variazioni relative ad anni precedenti a quello cui la perequazione si riferisce, che hanno dato luogo alle rettifiche tardive comunicate a Terna secondo quanto previsto dal TIS, delle seguenti partite di energia:

1. energia elettrica prelevata dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero, inclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione approvvigionati nell'ambito di tale mercato, e a clienti finali serviti in salvaguardia, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
2. energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;

3. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
4. energia elettrica prelevata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
5. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

NOTA BENE: Le energie indicate devono essere coerenti con quanto comunicato a Terna al fine del calcolo delle rettifiche tardive.

CRITERI DI INDICAZIONE DELLE QUANTITA':

le quantità indicate devono riguardare la differenza tra quanto comunicato a Terna per il calcolo del conguaglio *load profiling* dell'anno a cui tali misure si riferiscono e quanto comunicato a Terna come rettifica tardiva.

In particolare:

1. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in aumento delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in diminuzione delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno positivo;
2. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in diminuzione delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in aumento delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno negativo.

Energia elettrica fornita a EMT al netto degli usi propri, aumentata per il fattore di perdita (anno 2012) (**Fig. 15**)

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica fornita al servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2012 ma rilevata nel 2015, al netto degli usi propri della trasmissione e della distribuzione aumentata per il fattore di perdita sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

NOTA BENE: Tale dato è un "di cui" di quanto indicato in precedenza

Rettifiche tardive comunicate a Terna (anno 2012) (**Fig. 15**)

Indicare le variazioni relative all'anno 2012, che hanno dato luogo alle rettifiche tardive comunicate a Terna secondo quanto previsto dal TIS, delle seguenti partite di energia:

1. energia elettrica prelevata dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero, inclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione approvvigionati nell'ambito di tale mercato, e a clienti finali serviti in salvaguardia, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
2. energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
3. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
4. energia elettrica prelevata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
5. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

NOTA BENE: Le energie indicate devono essere coerenti con quanto comunicato a Terna al fine del calcolo delle rettifiche tardive.

CRITERI DI INDICAZIONE DELLE QUANTITA':

le quantità indicate devono riguardare la differenza tra quanto comunicato a Terna per il calcolo del conguaglio *load profiling* dell'anno a cui tali misure si riferiscono e quanto comunicato a Terna come rettifica tardiva.

In particolare:

1. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in aumento delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in diminuzione delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno positivo;
2. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in diminuzione delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in aumento delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno negativo.

NOTA BENE: Tale dato è un "di cui" di quanto indicato in precedenza

Energia elettrica fornita a EMT al netto degli usi propri, aumentata per il fattore di perdita (anno 2013) (**Fig. 15**)

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica fornita al servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2013 ma rilevata nel 2015, al netto degli usi propri della trasmissione e della distribuzione aumentata per il fattore di perdita sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

NOTA BENE: Tale dato è un "di cui" di quanto indicato in precedenza

Rettifiche tardive comunicate a Terna (anno 2013) (**Fig. 15**)

Indicare le variazioni relative all'anno 2013, che hanno dato luogo alle rettifiche tardive comunicate a Terna secondo quanto previsto dal TIS, delle seguenti partite di energia:

6. energia elettrica prelevata dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero, inclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione approvvigionati nell'ambito di tale mercato, e a clienti finali serviti in salvaguardia, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
7. energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;

8. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
9. energia elettrica prelevata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
10. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

NOTA BENE: Le energie indicate devono essere coerenti con quanto comunicato a Terna al fine del calcolo delle rettifiche tardive.

CRITERI DI INDICAZIONE DELLE QUANTITA':

le quantità indicate devono riguardare la differenza tra quanto comunicato a Terna per il calcolo del conguaglio *load profiling* dell'anno a cui tali misure si riferiscono e quanto comunicato a Terna come rettifica tardiva.

In particolare:

3. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in aumento delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in diminuzione delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno positivo;
4. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in diminuzione delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in aumento delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno negativo.

NOTA BENE: Tale dato è un "di cui" di quanto indicato in precedenza

Energia elettrica fornita a EMT al netto degli usi propri, aumentata per il fattore di perdita (anno 2014) (**Fig. 15**)

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica fornita al servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2014 ma rilevata nel 2015, al netto degli usi propri della trasmissione e della distribuzione aumentata per il fattore di perdita sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

NOTA BENE: Tale dato è un "di cui" di quanto indicato in precedenza

Rettifiche tardive comunicate a Terna (anno 2014) (**Fig. 15**)

Indicare le variazioni relative all'anno 2014, che hanno dato luogo alle rettifiche tardive comunicate a Terna secondo quanto previsto dal TIS, delle seguenti partite di energia:

11. energia elettrica prelevata dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero, inclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione approvvigionati nell'ambito di tale mercato, e a clienti finali serviti in salvaguardia, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
12. energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
13. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
14. energia elettrica prelevata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
15. energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

NOTA BENE: Le energie indicate devono essere coerenti con quanto comunicato a Terna al fine del calcolo delle rettifiche tardive.

CRITERI DI INDICAZIONE DELLE QUANTITA':

le quantità indicate devono riguardare la differenza tra quanto comunicato a Terna per il calcolo del conguaglio *load profiling* dell'anno a cui tali misure si riferiscono e quanto comunicato a Terna come rettifica tardiva.

In particolare:

5. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in aumento delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in diminuzione delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno positivo;
6. variazioni comunicate a Terna ai fini del calcolo della rettifica tardiva rispetto a quanto comunicato in sede di conguaglio in diminuzione delle quantità di cui ai punti 1 e 2 e variazioni in aumento delle quantità di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere indicate con segno negativo.

NOTA BENE: Tale dato è un "di cui" di quanto indicato in precedenza

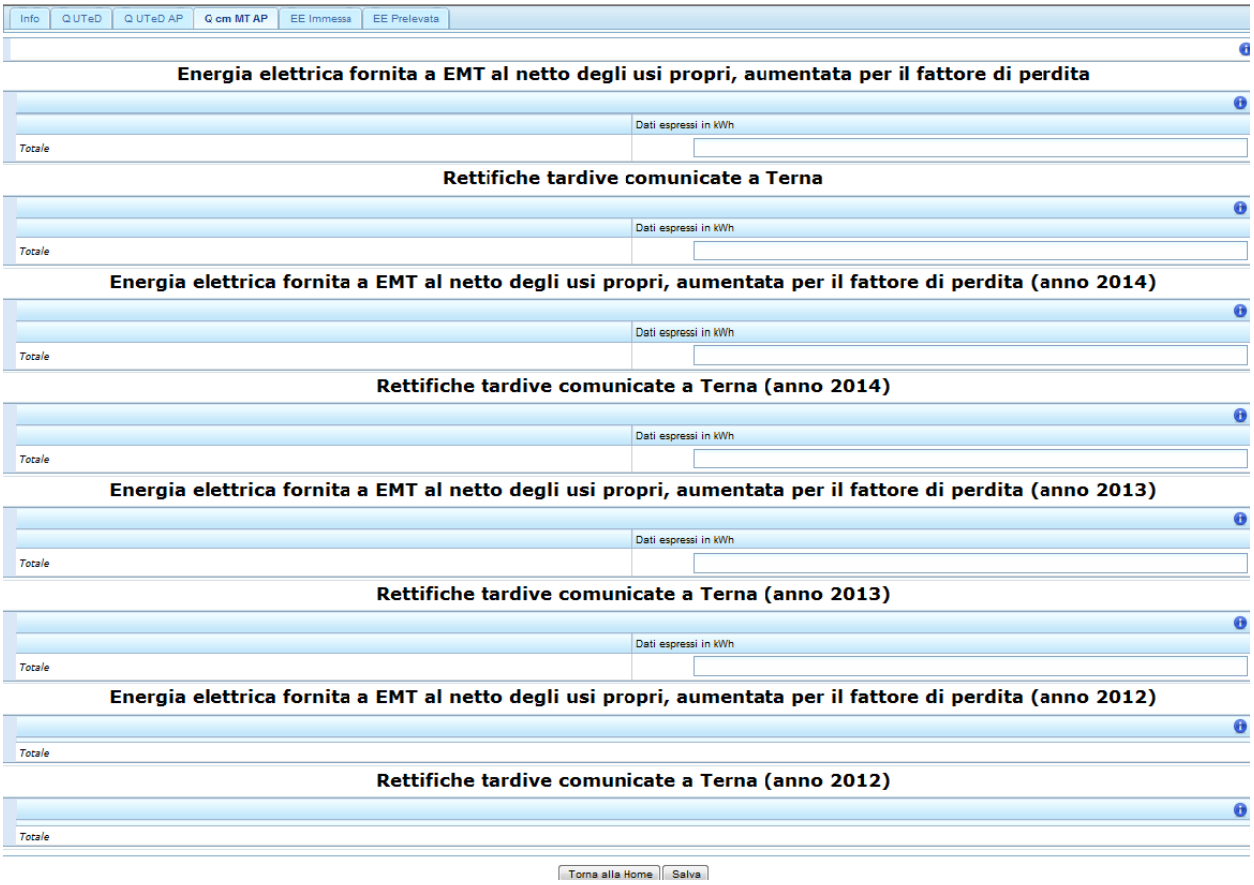

Figura 15: Q cm MT AP

4.1.5 EE immessa

Comma 24.2, lettera (a) del TIV al netto del fattore percentuale perdite(**Fig. 16a**)

L'impresa distributrice deve indicare l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, al netto del fattore percentuale per tener conto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 9 (ovvero 9.1, 9.2, 9.3), colonna B del TIV**.**

Comma 24.2, lettera (a) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite (**Fig. 16a**)

L'impresa distributrice deve indicare energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, al lordo del fattore percentuale per tener conto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 9 (ovvero 9.1, 9.2, 9.3), colonna B del TIV.

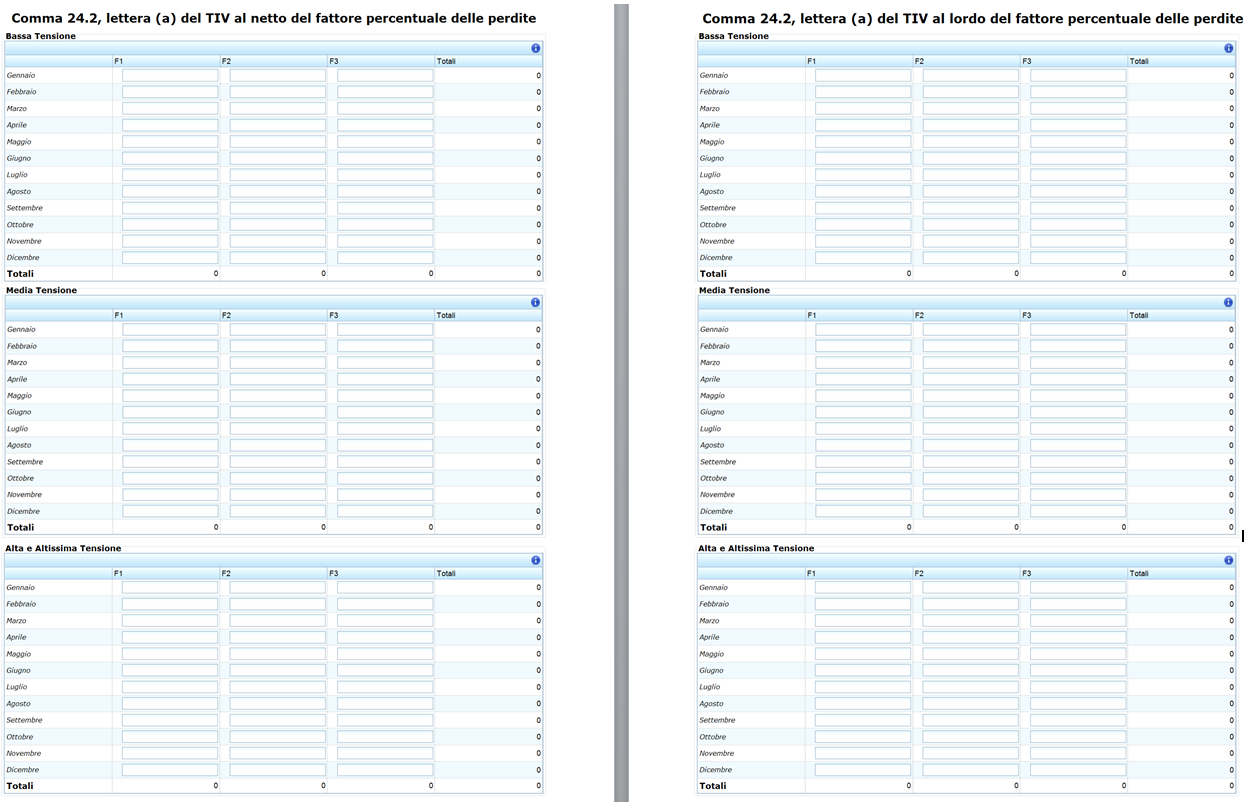

Figura 16a: Energia elettrica immessa

Comma 24.2, lettera (b) del TIV al netto del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, al netto del fattore percentuale per tener conto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 9 (ovvero 9.1, 9.2, 9.3), colonna B del TIV. (NOTA BENE: l'energia elettrica immessa nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS)

Comma 24.2, lettera (b) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, al lordo del fattore percentuale per tener conto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 9 (ovvero 9.1, 9.2, 9.3), colonna B del TIV. (NOTA BENE: l'energia elettrica immessa nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS)

Comma 24.2, lettera (c) del TIV al netto del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m, al netto, per la parte stimata che non genera inversione, del fattore percentuale per tener conto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 9, colonna C del TIV. (NOTA BENE: per quanto riguarda l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice da impianti di generazione, l'articolato del TIV (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica e di salvaguardia ai clienti finali) contempla i normali flussi di immissione relativi ai punti di interconnessione virtuale alla RTN in media e bassa tensione, prevedendo l'applicazione dei fattori percentuali fissati a fini perequativi nella tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonne C e D; relativamente a eventuali casi particolari di immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione nei punti di interconnessione virtuale alla RTN in alta tensione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 del TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), si applicano,

esclusivamente nell'ambito del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, i fattori percentuali di perdita per punti di interconnessione tra reti di cui alla tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonna B, del TIV).

Comma 24.2, lettera (c) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m, al lordo, per la parte stimata che non genera inversione, del fattore percentuale per tener conto delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 9, colonna C del TIV. (NOTA BENE: per quanto riguarda l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice da impianti di generazione, l'articolato del TIV (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica e di salvaguardia ai clienti finali) contempla i normali flussi di immissione relativi ai punti di interconnessione virtuale alla RTN in media e bassa tensione, prevedendo l'applicazione dei fattori percentuali fissati a fini perequativi nella tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonne C e D; relativamente a eventuali casi particolari di immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione nei punti di interconnessione virtuale alla RTN in alta tensione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 del TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), si applicano, esclusivamente nell'ambito del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, i fattori percentuali di perdita per punti di interconnessione tra reti di cui alla tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonna B, del TIV).

Comma 24.2, lettera (d) del TIV al netto del fattore percentuale perdite (**Fig. 16d**)

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica immessa nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m, al netto, per la parte stimata che genera inversione ovvero per l'energia in uscita dalla rete di distribuzione verso la rete di trasmissione nazionale come da misura a livello di singola Cabina Primaria e per l'energia in uscita dalla rete in bassa tensione verso la rete in media tensione come da misura a livello di singola Cabina Secondaria, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella tabella 9, colonna D. NOTA BENE: per quanto riguarda l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice da impianti di generazione, l'articolato del TIV (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica e di salvaguardia ai clienti finali)

contempla i normali flussi di immissione relativi ai punti di interconnessione virtuale alla RTN in media e bassa tensione, prevedendo l'applicazione dei fattori percentuali fissati a fini perequativi nella tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonne C e D; relativamente a eventuali casi particolari di immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione nei punti di interconnessione virtuale alla RTN in alta tensione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 del TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), si applicano, esclusivamente nell'ambito del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, i fattori percentuali di perdita per punti di interconnessione tra reti di cui alla tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonna B, del TIV.

Comma 24.2, lettera (d) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica immessa nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 in ciascun mese m, al lordo, per la parte stimata che genera inversione ovvero per l'energia in uscita dalla rete di distribuzione verso la rete di trasmissione nazionale come da misura a livello di singola Cabina Primaria e per l'energia in uscita dalla rete in bassa tensione verso la rete in media tensione come da misura a livello di singola Cabina Secondaria, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella tabella 9, colonna D.
NOTA BENE: per quanto riguarda l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice da impianti di generazione, l'articolato del TIV (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica e di salvaguardia ai clienti finali) contempla i normali flussi di immissione relativi ai punti di interconnessione virtuale alla RTN in media e bassa tensione, prevedendo l'applicazione dei fattori percentuali fissati a fini perequativi nella tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonne C e D; relativamente a eventuali casi particolari di immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione nei punti di interconnessione virtuale alla RTN in alta tensione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 del TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), si applicano, esclusivamente nell'ambito del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, i fattori percentuali di perdita per punti di interconnessione tra reti di cui alla tabella 9 (e varianti 9.1, 9.2 e 9.3), colonna B, del TIV.

4.1.6 EE Prelevata

NOTA BENE: Prima di inserire le quantità di energia elettrica prelevata, selezionare la macrozona j (NORD, CENTRO, SUD) alla quale tali quantità sono riferite

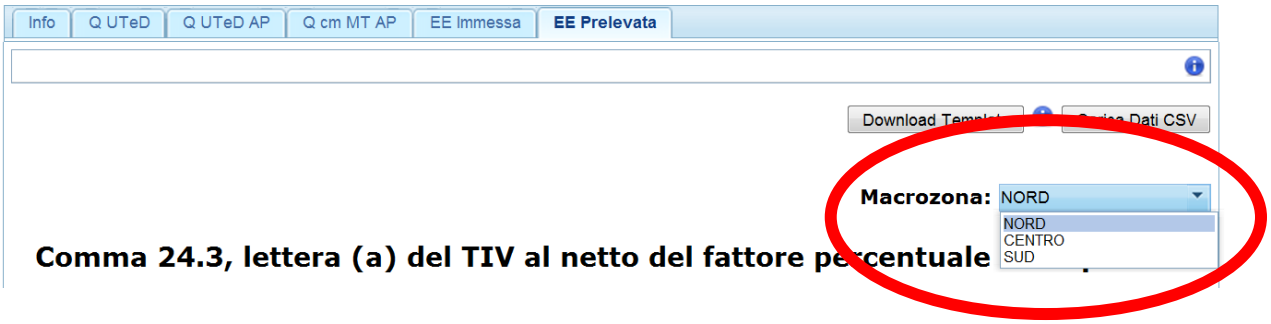

Comma 24.3, lettera (a) del TIV al netto del fattore percentuale perdite (**Fig. 17a**)

L'impresa distributrice deve indicare l'energia elettrica prelevata nella macrozona j indicata e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale

Comma 24.3, lettera (a) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite (**Fig. 17a**)

L'impresa distributrice deve indicare l'energia elettrica prelevata nella macrozona j indicata e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale al lordo del fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica (μ_j^{PR}*energia netta)

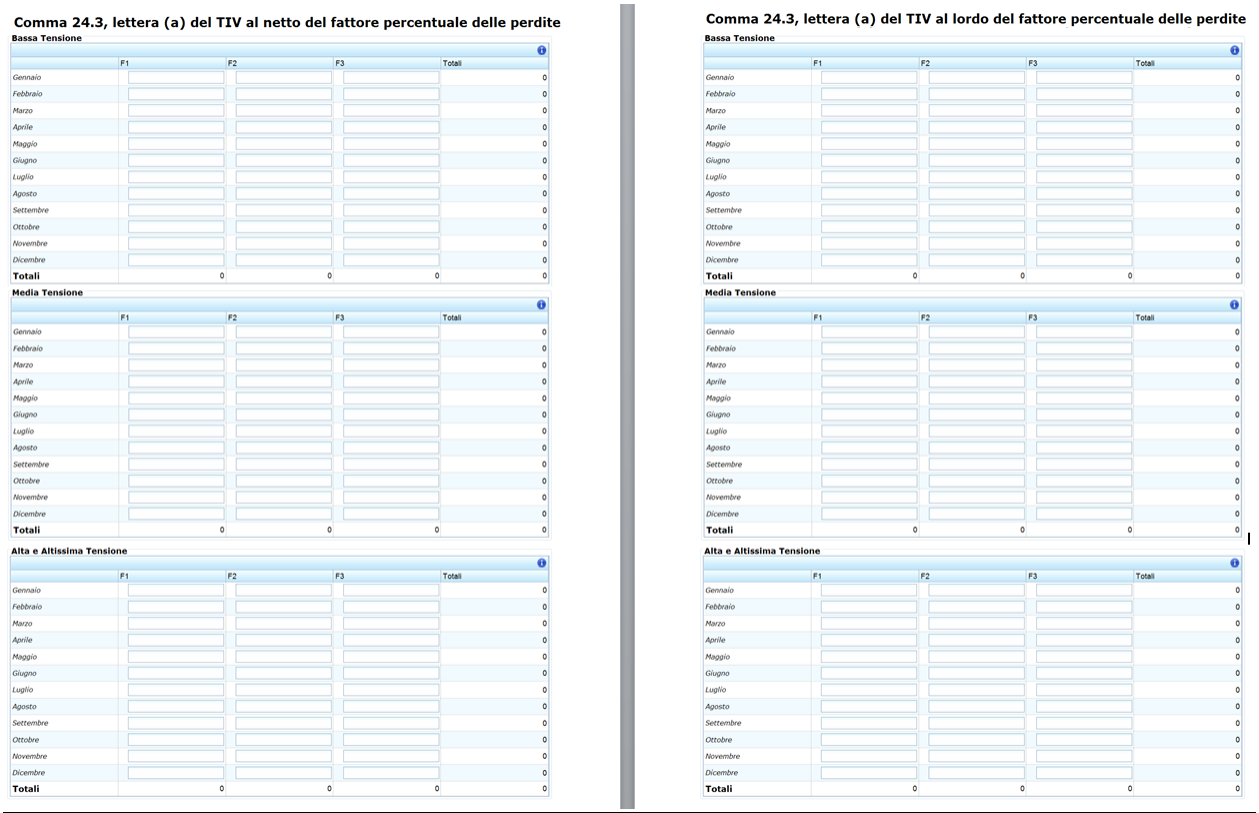

Comma 24.3, lettera (a) del TIV al netto del fattore percentuale delle perdite

Bassa Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Media Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Alta e Altissima Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Comma 24.3, lettera (a) del TIV al lordo del fattore percentuale delle perdite

Bassa Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Media Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Alta e Altissima Tensione

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Figura 17a: Energia elettrica prelevata

Comma 24.3, lettera (b) del TIV al netto del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica prelevata nella macrozona j indicata e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento. (NOTA BENE: l'energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS)

Comma 24.3, lettera (b) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica prelevata nella macrozona j indicata e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di

riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento al lordo del fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica (μ_j^{PR}*energia netta). (NOTA BENE: l'energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS)

Comma 24.3, lettera (c) del TIV al netto del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice. (NOTA BENE: nel caso in cui i punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*)

Comma 24.3, lettera (c) del TIV al lordo del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice al lordo del fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica (μ_j^{PR}*energia netta). (NOTA BENE: nel caso in cui i punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*)

Comma 24.3, lettera (d) del TIV al netto del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica prelevata prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo ricompresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice. (NOTA BENE: nel caso in cui i punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*)

Comma 24.3, lettera (d) del TIV al netto del fattore percentuale perdite

L'impresa distributrice indica l'energia elettrica prelevata prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo ricompresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice al lordo del fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica (μ_j^{PR}*energia netta). (NOTA BENE: nel caso in cui i punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*)

4.2 Compilazione delle maschere TIVEMT

Nel caso di perequazione TIVDIS, complessivamente, occorre compilare i dati richiesti nelle seguenti n. 6 schede:

1) Info;
2) Q cm BIO;
3) Q cm MULTI;
4) Q cm;
5) RA Anni Passati;
6) RUTD.

4.2.1 Info

Dovranno essere inseriti gli stessi dati riportati nel paragrafo 4.1.1.

4.2.2 Q cm BIO

L'esercente la maggior tutela indica, secondo il dettaglio richiesto (**Fig. 18**), l'energia elettrica fornita in ciascun mese “m” dell'anno 2015 ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia “c” dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1 ed F23 **ai quali sono stati applicati nel corso dell'anno a cui si riferisce la perequazione corrispettivi PED differenziati in tali fasce**, al netto degli usi di trasmissione e di distribuzione.

NOTA BENE: le energie da riportare nelle tabelle rappresentano la quota parte "bioraria" dell'energia complessivamente fornita ai clienti del servizio di maggior tutela richiesta nella scheda Q_cm.

L'esercente la maggior tutela indica le quantità di energia elettrica di competenza dell'anno in maniera coerente con le metodologie utilizzate ai fini della redazione del bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile. Fermo restando quanto sopra, l'attribuzione dei consumi di energia elettrica ai singoli mesi dell'anno, ove rilevante, dovrà avvenire in coerenza con i criteri di fatturazione a conguaglio.

NOTA BENE: In queste tabelle l’energia elettrica da indicare deve essere coerente con quella iscritta nel bilancio di esercizio dell’anno 2015 e valorizzata ai prezzi di tale anno. Eventuale energia rilevata nell’anno 2015, ma valorizzata a prezzi di anni passati andrà iscritta nella scheda RA_ANNIPASSATI.
Esempio 1:

punto di prelievo relativamente a cui è pervenuta, nel corso dell'anno 2015, una rettifica di misura riferita all'anno 2014, per cui nei confronti di tale punto nell'anno 2015 è stata emessa una fattura di conguaglio a corrispettivi 2014. In questo caso l'energia elettrica relativa a tale rettifica andrà rilevata nella scheda RA_ANNIPASSATI e non nel presente foglio.

Esempio 2:
rilevazione di un dato di misura riferito a prelievi di un anno passato pervenuto successivamente alla chiusura del bilancio di tale anno per il quale, pertanto, nel bilancio dell'anno si è provveduto a iscrivere una stima e nel bilancio dell'anno 2015 è stata iscritto il conguaglio rispetto alla rilevazione effettiva. Anche in questo caso, l'energia elettrica di conguaglio per la parte non di competenza dell'anno 2015 andrà indicata nella scheda "RA_ANNIPASSATI"e non nel presente foglio.

Utenze domestiche in bassa tensione a cui viene applicato il corrispettivo PEDbio

Inserire l'energia elettrica fornita in ciascun mese "m" dell'anno 2015 ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia lettera a) dell'art. 2.3 del TIV dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1 ed F23 **ai quali sono stati applicati nel corso dell'anno a cui si riferisce la perequazione corrispettivi PED, al netto degli usi di trasmissione e di distribuzione.**

Altre utenze in bassa tensione a cui viene applicato il corrispettivo PEDbio

Inserire l'energia elettrica fornita in ciascun mese m dell'anno 2015 ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia lettera c) dell'art. 2.3 del TIV dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1 ed F23 **ai quali sono stati applicati nel corso dell'anno a cui si riferisce la perequazione corrispettivi PED, al netto degli usi di trasmissione e di distribuzione.**

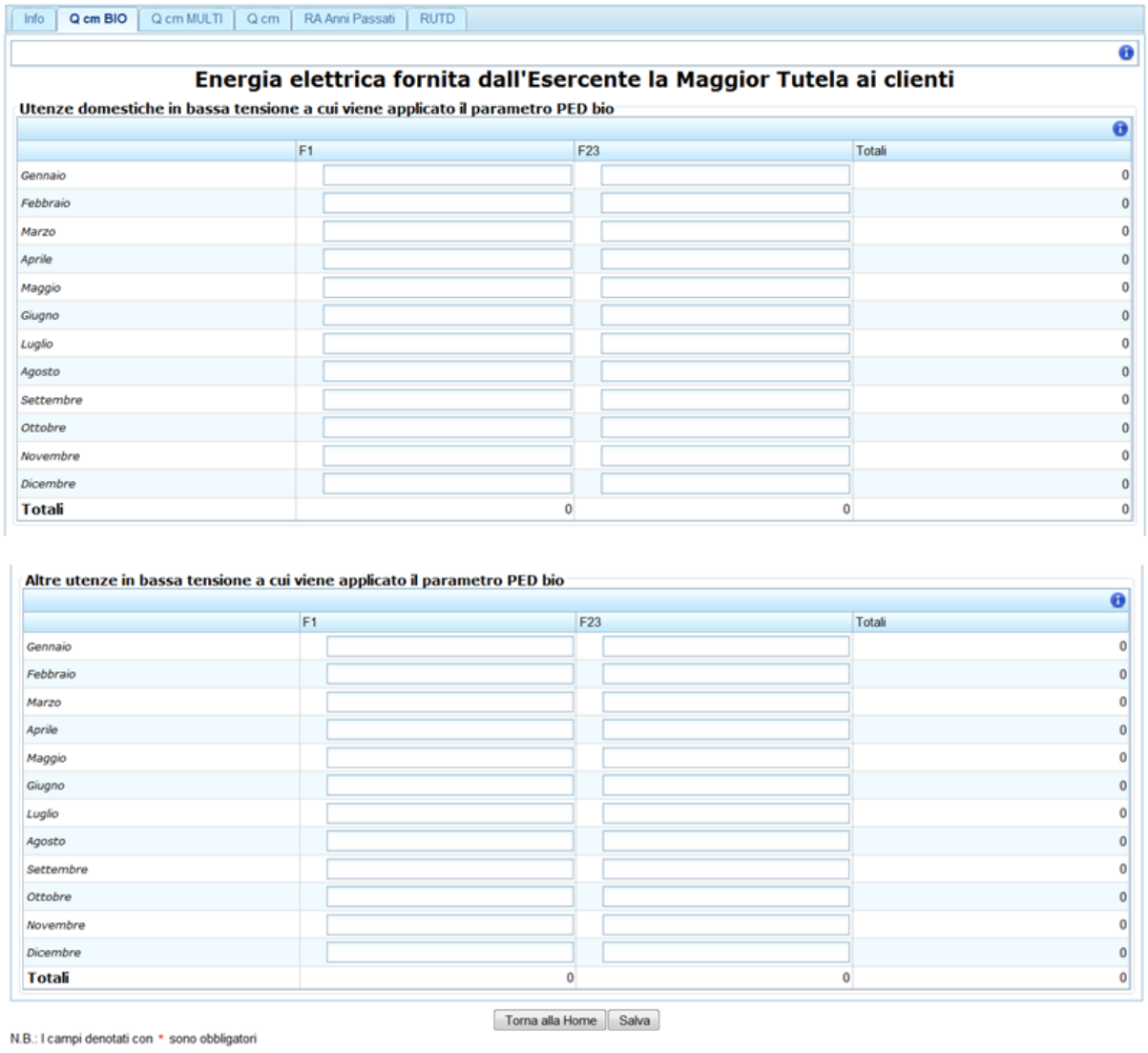

Figura 18: Q cm BIO

4.2.3 Q cm MULTI

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica a cui è stato applicato il corrispettivo PEDFmens (**Fig. 19**)

Inserire l'energia elettrica fornita in ciascun mese m dell'anno 2015 ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia lettera a) dell'art. 2.3 del TIV dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica

per ciascuna fascia oraria F1 ed F23 **ai quali sono stati applicati nel corso dell'anno a cui si riferisce la perequazione corrispettivi PED, al netto degli usi di trasmissione e di distribuzione.**

NOTA BENE: le energie da riportare nelle tabelle seguenti rappresentano la quota parte "multioraria" dell'energia complessivamente fornita ai clienti del servizio di maggior tutela richiesta nella scheda Q_cm.

L'esercente la maggior tutela indica le quantità di energia elettrica di competenza dell'anno in maniera coerente con le metodologie utilizzate ai fini della redazione del bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile. Fermo restando quanto sopra, l'attribuzione dei consumi di energia elettrica ai singoli mesi dell'anno, ove rilevante, dovrà avvenire in coerenza con i criteri di fatturazione a conguaglio.

Altre utenze in bassa tensione a cui è stato applicato il corrispettivo PEDF (**Fig. 19**)

Inserire l'energia elettrica fornita in ciascun mese m dell'anno 2015 ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia lettera c) dell'art. 2.3 del TIV dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1 ed F23 **ai quali sono stati applicati nel corso dell'anno a cui si riferisce la perequazione corrispettivi PED, al netto degli usi di trasmissione e di distribuzione.**

NOTA BENE: le energie da riportare nelle tabelle seguenti rappresentano la quota parte "multioraria" dell'energia complessivamente fornita ai clienti del servizio di maggior tutela richiesta nella scheda Q_cm.

L'esercente la maggior tutela indica le quantità di energia elettrica di competenza dell'anno in maniera coerente con le metodologie utilizzate ai fini della redazione del bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile. Fermo restando quanto sopra, l'attribuzione dei consumi di energia elettrica ai singoli mesi dell'anno, ove rilevante, dovrà avvenire in coerenza con i criteri di fatturazione a conguaglio.

Altre utenze in bassa tensione a cui è stato applicato il corrispettivo PEDFmens (**Fig. 19**)

L'esercente la maggior tutela indica l'energia elettrica fornita in ciascun mese *m* dell'anno 2015 ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia *c* dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2 ed F3 ai quali sono stati applicati nel corso dell'anno a cui si riferisce la perequazione i corrispettivi differenziati per tali fasce, al netto degli usi di trasmissione e di distribuzione.

NOTA BENE: le energie da riportare nelle tabelle seguenti rappresentano la quota parte "multioraria" dell'energia complessivamente fornita ai clienti del servizio di maggior tutela richiesta nella scheda Q_cm.

L'esercente la maggior tutela indica le quantità di energia elettrica di competenza dell'anno in maniera coerente con le metodologie utilizzate ai fini della redazione del bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile. Fermo restando quanto sopra, l'attribuzione dei consumi di energia elettrica ai singoli mesi dell'anno, ove rilevante, dovrà avvenire in coerenza con i criteri di fatturazione a conguaglio.

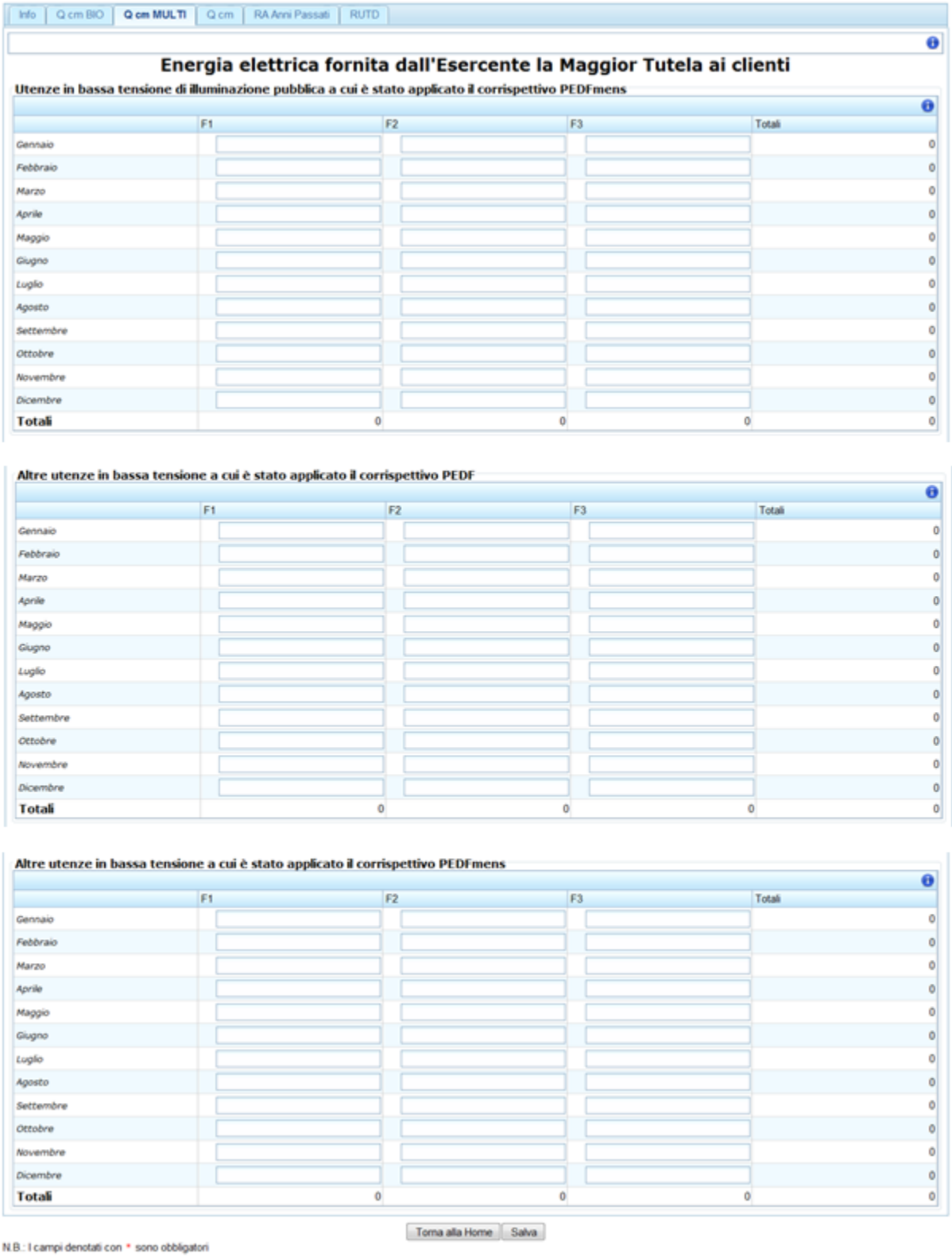

Info | Q cm BIO | **Q cm MULTI** | Q cm | RA Anni Passati | RUTD

Energia elettrica fornita dall'Esercente la Maggior Tutela ai clienti

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica a cui è stato applicato il corrispettivo PEDFmens

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Altre utenze in bassa tensione a cui è stato applicato il corrispettivo PEDF

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Altre utenze in bassa tensione a cui è stato applicato il corrispettivo PEDFmens

	F1	F2	F3	Totali
Gennaio				0
Febbraio				0
Marzo				0
Aprile				0
Maggio				0
Giugno				0
Luglio				0
Agosto				0
Settembre				0
Ottobre				0
Novembre				0
Dicembre				0
Totali	0	0	0	0

Torna alla Home | Salva

N.B.: I campi denotati con * sono obbligatori

Figura 19: Q cm MULTI

4.2.4 Q cm

Nella scheda "Q cm" (**Fig. 20**) vengono richiesti i dati riferiti all'energia elettrica fornita ai clienti del servizio di maggior tutela della tipologia "c", nel mese "m" dell'anno 2015 alla quale sono applicati corrispettivi in vigore nell'anno a cui la perequazione si riferisce (2015).

Per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV, le quantità di energia elettrica da dichiarare si intendono **al netto della quota parte degli usi di trasmissione e di distribuzione**.

L'esercente la maggior tutela indica le quantità di energia elettrica di competenza dell'anno in maniera coerente con le metodologie utilizzate ai fini della redazione del bilancio di esercizio 2015 sottoposto a revisione contabile. Fermo restando quanto sopra, l'attribuzione dei consumi di energia elettrica ai singoli mesi dell'anno, ove rilevante, dovrà avvenire in coerenza con i criteri di fatturazione a conguaglio.

NOTA BENE:

Nel caso di soggetti societariamente separati, il totale dell'energia elettrica fornita alla maggior tutela deve risultare coerente con quanto indicato dalle rispettive imprese distributrici. Eventuali scostamenti rispetto all'energia elettrica fornita alla maggior tutela indicata dall'impresa distributrice dovrebbero essere principalmente riconducibili alle differenti modalità utilizzate dagli operatori per la rilevazione delle partite relative all'energia elettrica da iscrivere a chiusura dei bilanci di esercizio. Conseguentemente, la differenza riscontrata in un anno dovrebbe essere in linea con l'energia elettrica indicata dall'esercente la maggior tutela nelle rilevazioni relative all'anno successivo per il calcolo dei ricavi ammessi degli anni precedenti. Qualora la Cassa, in esito alle raccolte dati, riscontrasse incoerenze, potrà procedere alla richiesta di chiarimenti ed eventualmente di rettifiche.

(vedi NOTA BENE alla scheda "Q cm BIO")

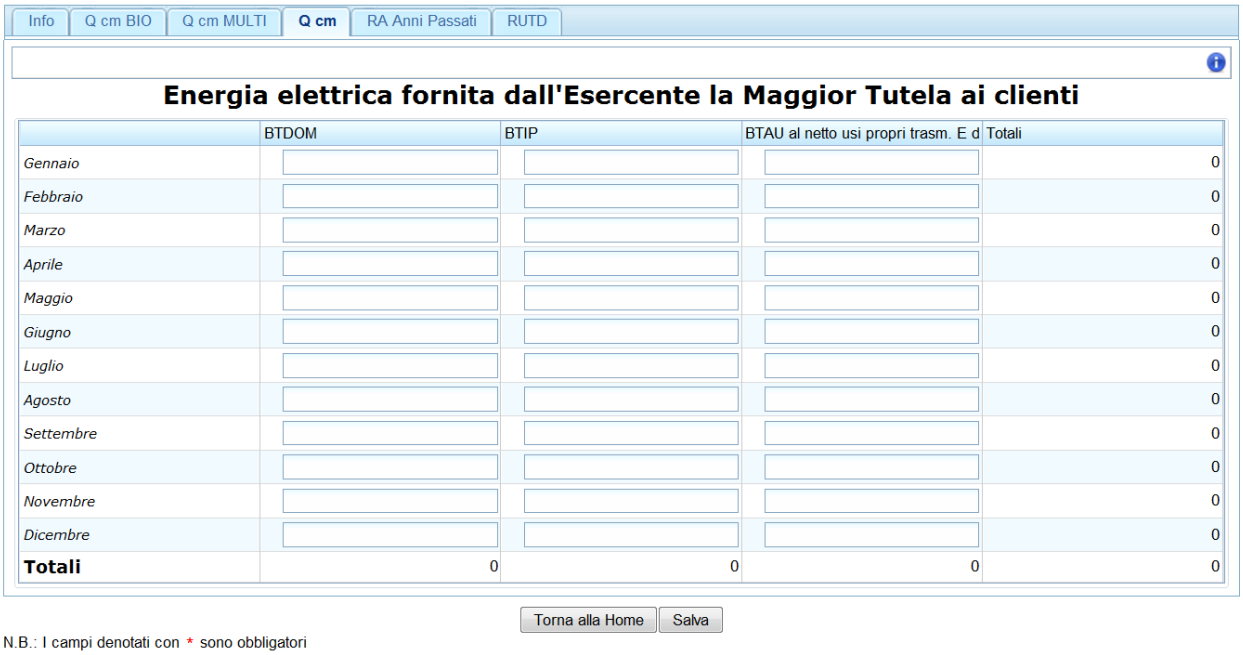

Figura 20: Energia elettrica fornita dall'Esercente la Maggior Tutela ai clienti

4.2.5 RA Anni Passati

Nella tabella in Fig. 21 l'esercente la maggior tutela indica il totale dell'energia elettrica relativa ad anni antecedenti il 2015, ma rilevata nel 2015 e pertanto iscritta nel bilancio di esercizio 2015.

Qualora in esito alla rilevazione avvenuta nel 2015 sia stata emessa nei confronti del cliente una nota di credito, e non una fattura, la corrispondente energia deve essere indicata nella tabella con segno negativo.

NOTA BENE: L'energia da indicare è da intendersi come differenza rispetto a quanto già fatturato ai clienti a titolo di acconto in anni passati e rilevato nelle rispettive perequazioni.

(vedi NOTA BENE alla scheda "Q cm BIO")

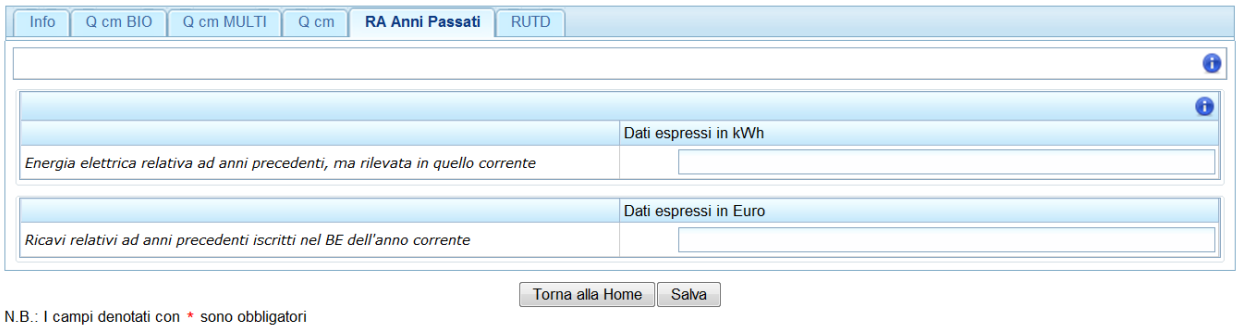

Figura 21: RA Anni Passati

4.2.6 RUTD

RUTD: denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici sulle cui reti l'esercente eroga il servizio degli importi RUTD ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione. L'importo da indicare tiene conto di eventuali rettifiche relative ad anni precedenti il 2015, ma rilevate nel corso del medesimo anno.

Qualora l'esercente la maggior tutela e l'impresa distributrice coincidano, l'importo è pari a zero.

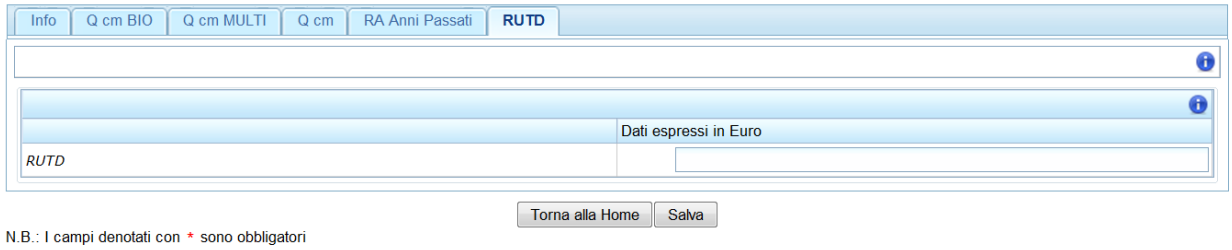

Figura 22: Scheda RUTD CONG

5. Salvataggio dei dati

Terminata la fase di inserimento dei dati all'interno di ciascuna scheda, cliccando sul tasto "salva", è possibile salvare i dati inseriti.

Completato l'inserimento di tutti i dati richiesti secondo le modalità illustrate nei paragrafi precedenti, l'impresa dovrà procedere alla creazione del file PDF di riepilogo dei dati inseriti, attraverso il pulsante "PDF Perequazione" ( ).

Il file pdf generato, contenente tutti i dati dichiarati dall'impresa, deve essere rigorosamente controllato prima del successivo formale invio.

6. Invio dei dati

Nella pagina home di perequazione è possibile selezionare la funzionalità di caricamento e verifica del file firmato digitalmente (con estensione p7m), come indicato in fig. 23.

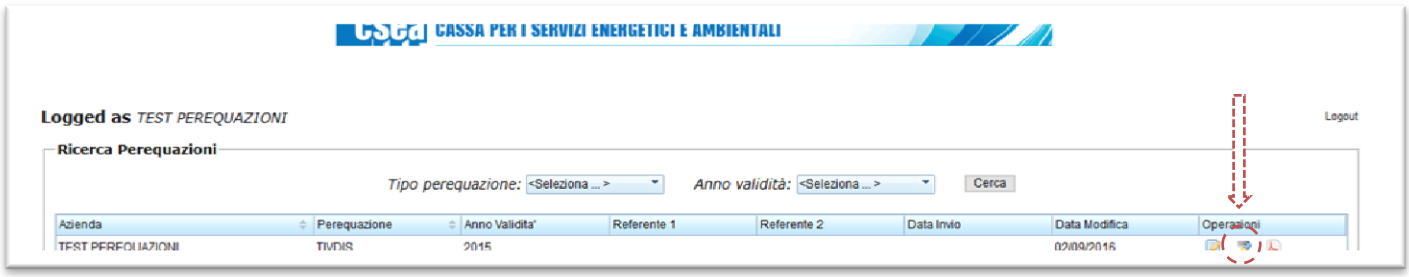

Figura 23: Home page di perequazione

Il sistema presenta una popup informativa relativa alle specifiche di firma

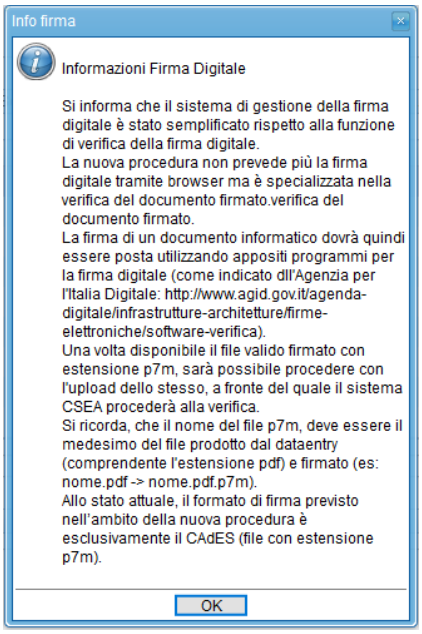

Figura 24: Messaggio info

Il sistema richiede la conferma del caricamento e della verifica del file firmato con estensione p7m, come indicato in fig. 25.

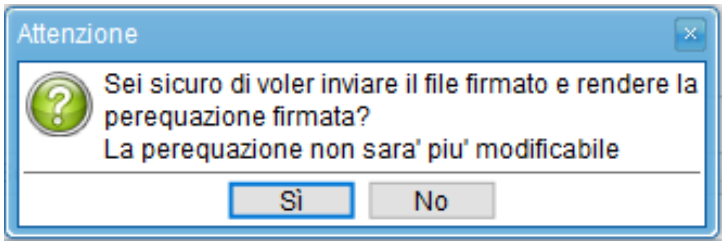

Figura 25: Messaggio conferma

Il sistema presenta quindi la funzionalità di caricamento del file firmato, come indicato in fig. 26.

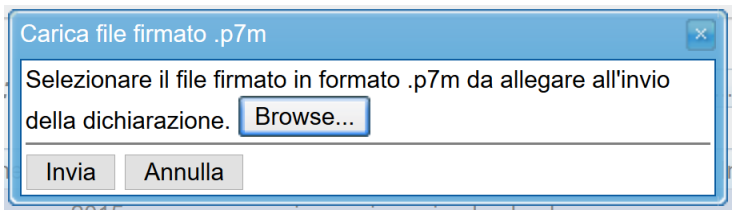

Figura 26 - caricamento del file p7m

Una volta caricato il file, il sistema procede alla verifica di validità, come indicato in fig. 27.

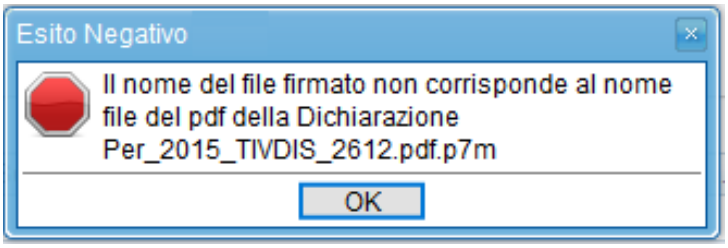

Figura 27 - esito negativo della verifica di validità del file

Nel caso in cui la il file in formato p7m sia valido il sistema presenta un messaggio, come indicato in figura 28

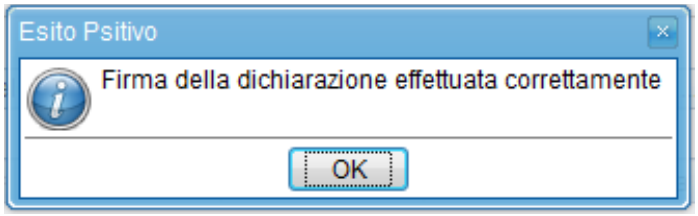

Figura 28 - esito positivo della verifica di validità del file

7. Rettifica dei dati

Effettuati firma e invio della dichiarazione, nel caso in cui emergessero errori di compilazione, l'impresa può richiedere la rettifica dei dati alla Cassa inviando richiesta ufficiale di rettifica a firma del legale rappresentate, in cui vengano esplicitate le motivazioni di tale richiesta.

La richiesta va inviata agli indirizzi di posta elettronica: perequazioni@pec.csea.it e alberto.mengoli@csea.it.

Non appena pervenuta, il personale della Cassa provvederà allo "sblocco" della perequazione firmata, consentendo quindi all'impresa di correggere gli errori.